SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 114

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 al 25 maggio 2004)

INDICE

BIANCONI: sulla legge regionale dell'Emilia Romagna n. 12/2003 (4-06103) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca)* *Pag.* 6443

BOCO: sul decreto di espulsione nei confronti di un cittadino vietnamita (4-05088) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 6445

CORTIANA: sulla FIAB (4-06234) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio)* 6449

DEMASI: sul traffico illecito di rifiuti in Campania (4-06393) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio)* 6450

DI SIENA: sul trasporto delle autovetture prodotte nello stabilimento SATA di Melfi (4-06264) (risp. UGGÈ, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)* 6451

FABRIS: sull'introduzione di corsi gratuiti nelle scuole per il conseguimento dell'abilitazione alla guida del ciclomotore (4-05885) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca)* 6453

FALCIER ed altri: sull'estrazione di gas metano in Adriatico (4-01786) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio)* 6457

FILIPPELLI: sul circolo didattico di Partanna (Trapani) (4-05036) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca)* *Pag.* 6460

FLORINO: sull'abusivismo edilizio nel comune di Napoli (4-03380) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 6464

IERVOLINO: sul Villaggio Azzurro di Capodichino (4-06018) (risp. MARTINO, *ministro della difesa)* 6465

sul Villaggio Azzurro di Capodichino (4-06151) (risp. MARTINO, *ministro della difesa)* 6466

IOANNUCCI: sull'esposizione del crocifisso nelle scuole (4-05522) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento)* 6468

IOVENE: sul decreto di espulsione nei confronti di un cittadino vietnamita (4-05100) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 6446

LONGHI: sul comune di Sanremo (4-04826) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 6475

TIPOGRAFIA DEL SENATO (400)

MAGNALBÒ: sugli insegnanti precari in possesso di titolo di specializzazione per il sostegno (4-04515) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca)* *Pag.* 6477

MALABARBA: sulle scuole in ospedale (4-05888) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca)* 6481

MONTAGNINO: sul comparto delle agenzie fiscali (4-05882) (risp. MAZZELLA, *ministro per la funzione pubblica)* 6483

SCALERA: sul comune di Castel Volturno (4-04336) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* *Pag.* 6485

TURRONI: sull'attività di escavazione nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (4-05437) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio)* 6489

ZAPPACOSTA: sull'esposizione del crocifisso nelle scuole (4-05487) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento)* 6470

BIANCONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

in data 25 giugno 2003 il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna ha approvato il progetto di legge dal titolo «Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro» (legge regionale 12/2003);

all'art. 27 della sopracitata legge regionale viene istituito il «biennio integrato nell'obbligo formativo» da attuarsi tramite accordi stipulati tra la Regione, le Province e gli organismi di formazione professionale accreditati;

all'art. 30, comma 2, viene stabilito che «gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado accedono alla formazione professionale iniziale frequentando almeno per un anno il biennio integrato di cui all'art. 27»;

all'art. 30, comma 3, viene stabilito che «Regione e Province finanzieranno prioritariamente percorsi di formazione professionale che si realizzano attraverso il biennio integrato»;

considerato che:

l'Assessorato alle politiche scolastiche, formative e dell'orientamento e all'edilizia scolastica della Provincia di Bologna ha pubblicato il bando dal titolo «Un patto tra l'amministrazione provinciale di Bologna, le scuole medie inferiori e superiori, i centri di formazione professionale»;

nel sottoscrivere il sopracitato bando gli enti di formazione professionale si impegnano a non accogliere iscrizioni di allievi quattordicenni nei corsi programmati per l'anno scolastico 2003/2004;

secondo quanto riportato nel sopracitato bando l'Amministrazione Provinciale finanzierà, utilizzando risorse del FSE e/o fondi ministeriali per l'obbligo formativo, i progetti che siano riconducibili alle tipologie di azione richiamate nel bando stesso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la legge regionale 12/2003 agli artt. 27 e 30 operi di fatto una reintroduzione dell'obbligo della legge 9/1999 abrogata dalla legge 53/2003;

se non ritenga, altresì, che il bando della Provincia di Bologna, emesso per altro prima che venisse votata la legge regionale 12/2003, abbia contenuti in contrasto con la legge nazionale;

infine, quali azioni intenda intraprendere nei confronti delle due Amministrazioni che, attraverso l'*escamotage* del ricatto economico, ad avviso degli interroganti prevaricano di fatto quanto stabilito dalle leggi

nazionali in materia di autonomia scolastica, di diritto-dovere all'istruzione e del diritto di scelta dei genitori e degli studenti.

(3-01163)

(11 febbraio 2004)

RISPOSTA. – L'onorevole interrogante dubita della legittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nella legge della regione Emilia-Romagna n. 12 del 30 giugno 2003; conseguentemente manifesta perplessità in ordine a talune disposizioni del bando della provincia di Bologna, concernente «Un patto tra l'Amministrazione provinciale di Bologna, le scuole medie inferiori e superiori, i centri di formazione professionale», che riflettono le norme della suddetta legge regionali sospettate di illegittimità costituzionale.

Il predetto bando, come è noto, è stato emanato dalla provincia di Bologna per ammettere a finanziamento persorsi di offerta formativa integrata coprogettati da istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado e centri di formazione professionale accreditati.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Il Ministro ha in effetti rilevato profili di dubbia legittimità costituzionale della suddetta legge regionale ed ha pertanto rappresentato alla Presidenza del Consiglio dei ministri le proprie perplessità in proposito per l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale; la delibera di impugnativa è stata adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 31 luglio 2003 e si è ora nell'attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.

Quanto al suddetto bando della provincia di Bologna, occorre considerare che, a seguito dell'abrogazione, ad opera della legge n. 53 del 2003, della legge n. 9 del 20 gennaio 1999 – la quale, come è noto, aveva elevato l'obbligo scolastico al primo anno della scuola secondaria superiore – in data 19 giugno 2003, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, è stato stipulato un apposito Accordo-quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, con lo scopo di assicurare ai giovani, a partire dall'anno scolastico 2003-2004 e fino all'entrata in vigore delle norme delegate previste dalla suddetta legge n. 53, un'offerta formativa di istruzione e formazione professionale. Con tale Accordo-quadro si è inteso offrire ai giovani una possibilità più ampia di scelta una volta concluso il primo ciclo dell'istruzione di cui alla legge n. 53 del 2003.

In base allo stesso Accordo-quadro, è stata successivamente stipulata una Intesa tra la regione Emilia-Romagna, il Ministero dell'istruzione ed il Ministero del lavoro, per la realizzazione dal corrente anno scolastico di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale.

È da ritenere, quindi, che l'accettazione da parte della regione Emilia-Romagna dell'anzidetto Accordo-quadro e la successiva sottoscrizione dell'Intesa abbiano consentito di fatto di superare il bando di cui trattasi,

nonché gli analoghi bandi emanati dalle altre province della regione Emilia-Romagna, applicandosi le regole e i criteri esplicitati nell'Intesa per l'approvazione ed il conseguente finanziamento dei progetti presentati.

Infatti, come previsto dall'Intesa, è stato costituito un apposito Comitato scientifico regionale – composto di esperti nell'ambito della formazione professionale e dell'istruzione, che sono espressioni dell'Amministrazione scolastica regionale oltre che della regione e delle province – con il compito di seguire lo svolgimento dell'impianto metodologico e contenutistico dei progetti, con particolare riferimento alle fasi di monitoraggio e valutazione.

Il suddetto Comitato, che si è anche dato un regolamento, ha esaminato i progetti presentati dalle scuole unitamente agli enti di formazione professionale, valutando la loro congruità con i criteri stabiliti dall'Accordo-quadro del 19 giugno 2003 e dall'Intesa. In tal senso si rassicura l'onorevole interregante.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(19 maggio 2004)

BOCO. – *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri*. – Premesso che:

il 22 luglio 2003 il cittadino vietnamita Duong Van Huè, per il quale la ditta Agriturismo di Mercatale aveva presentato la domanda di regolarizzazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 222/2002, è stato prelevato dal suo posto di lavoro da personale della questura di Firenze nelle prime ore della mattina, è stato tradotto a Roma – Aereoporto «Leonardo da Vinci» –, è stato imbarcato su un aereo dell'Alitalia, destinazione Hanoi e, alle ore 15.40 circa, è stato colà rimpatriato;

dopo otto mesi dalla scadenza della regolarizzazione, conclusasi l'11 novembre 2002, il cittadino vietnamita era fiduciosamente in attesa, assieme al suo datore di lavoro, della convocazione da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Firenze per la firma del contratto di lavoro e per il rilascio del relativo permesso di soggiorno, senza che alcun motivo ostativo alla medesima regolarizzazione gli fosse stato reso noto dagli uffici preposti;

il cittadino vietnamita, residente in provincia di Firenze assieme alla moglie e al figlioletto, aveva presentato la domanda di riconoscimento dell'asilo politico e, a seguito del respingimento della medesima da parte della Commissione centrale per il riconoscimento dello stato di rifugiato, che risulta aver respinto il 95% delle domande di asilo presentate, aveva rinunciato al ricorso contro il provvedimento e preferito essere inserito nel provvedimento di regolarizzazione;

il rimpatrio coatto verso il Vietnam pone il signor Duong Van Huè in una condizione di grave pericolo per la propria incolumità e per la propria vita;

sono attualmente in discussione presso la Camera dei deputati le «Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo», la cui approvazione consentirebbe finalmente all'Italia, colpevolmente in ritardo, di mettersi alla pari con gli altri Paesi dell'Unione europea,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

che sia annullato per motivi umanitari il decreto di espulsione comminato dalla Prefettura e dalla Questura di Firenze al signor Duong Van Huè affinché al medesimo possa essere rilasciato un visto di ingresso in Italia, da parte della nostra Rappresentanza di Hanoi, onde concludere la propria pratica di regolarizzazione del rapporto di lavoro presso l'UTG di Firenze, nonché espletare eventuali altri adempimenti amministrativi o giudiziari che gli consentano il soggiorno legale nel nostro Paese, assieme alla propria famiglia;

che siano messe in atto tutte quelle iniziative, previste da accordi internazionali e bilaterali nonché dalla legislazione nazionale, che consentano all'Amministrazione del nostro Paese di salvaguardare l'incolumità e la vita del cittadino vietnamita, così crudelmente e inopinatamente allontanato dall'Italia e dal proprio nucleo familiare.

(4-05088)

(24 luglio 2003)

IOVENE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il 22 luglio 2003 il cittadino vietnamita Duong Van Huè, per il quale la ditta Agriturismo di Mercatale aveva presentato la domanda di regolarizzazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 222/2002, è stato prelevato dal suo posto di lavoro da personale della Questura di Firenze nelle prime ore della mattina, è stato poi tradotto a Roma presso l'Aeroporto «Leonardo da Vinci» ed è stato imbarcato su un aereo dell'Alitalia con destinazione Hanoi, per essere rimpatriato;

che essendo passati otto mesi dalla scadenza della regolarizzazione, conclusasi l'11 novembre 2002, il cittadino vietnamita ed il suo datore di lavoro erano in attesa della convocazione da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Firenze per la firma del contratto di lavoro e per il rilascio del relativo permesso di soggiorno;

che gli uffici preposti, nel corso di questi mesi, non avevano reso noto alcun motivo ostativo alla medesima regolarizzazione;

che Duong Van Huè ha lasciato in Italia la giovane moglie ed un figlio di un anno;

considerato:

che il cittadino vietnamita Doung Van Huè aveva un lavoro regolare e aveva presentato domanda di regolarizzazione, e che viveva con la sua famiglia in un piccolo appartamento messogli a disposizione dall'Arci Toscana;

che il rimpatrio coatto verso il Vietnam pone il signor Duong Van Huè in una condizione di grave pericolo per la propria incolumità e per la propria vita;

che è attualmente in discussione, alla Camera dei deputati, un provvedimento recante «Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo» (Atto Camera n. 3883), la cui approvazione consentirebbe finalmente all'Italia, colpevolmente in ritardo, di mettersi alla pari con gli altri Paesi dell'Unione europea sul tema della protezione umanitaria e del diritto all'asilo,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno annullare per motivi umanitari il decreto di espulsione comminato dalla Prefettura e dalla Questura di Firenze al signor Duong Van Huè, affinché possa essere rilasciato al medesimo un visto di ingresso in Italia, da parte della nostra Rappresentanza in Vietnam, al fine di concludere la propria pratica di regolarizzazione del rapporto di lavoro presso l'UTG di Firenze, nonché espletare eventuali altri adempimenti, amministrativi o giudiziari, che gli consentano il soggiorno legale nel nostro Paese, assieme alla propria famiglia;

se non si ritenga altresì opportuno mettere in atto tutte quelle iniziative, previste da Accordi internazionali e bilaterali e dalla legislazione nazionale, al fine di consentire di salvaguardare l'incolumità e la vita del cittadino vietnamita in questione, allontanato dall'Italia e dal proprio nucleo familiare.

(4-05100)

(28 luglio 2003)

RISPOSTA. (*) – Come evidenziato anche degli onorevoli interroganti, nei confronti del cittadino vietnamita Duong Van Huè, nel luglio del 2003, sono stati adottati ed eseguiti dalle Autorità competenti il provvedimento di rigetto della istanza di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 189 del 2002 nonché il provvedimento di espulsione dall'Italia.

Il diniego della istanza di regolarizzazione trova motivazione in una segnalazione «Schengen», proveniente dalla Germania, secondo la quale il cittadino vietnamita era stato già esplulso dal territorio tedesco, a tempo indeterminato, con procedimento del maggio 1999, in esecuzione di una sentenza di condanna per guida intenzionale senza patente, per violazione della normativa sugli stranieri e per sospetto approvvigionamento di merce ricevuta evadendo il fisco.

Avverso tale provvedimento, l'interessato ha proposto ricorso al TAR della Toscana, previa sospensione della esecuzione.

Il relativo procedimento risulta tuttora pendente.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Peraltro, si precisa che il signor Duong Van Huè, nel febbraio del 2002, aveva ottenuto dalla Questura di Firenze, pur fornendo false generalità un permesso di soggiorno temporaneo – rinnovato fino al 27 gennaio 2003 – in ragione della richiesta presentata dallo stesso di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

In ordine a tale istanza, la Commissione Centrale per il Riconoscimento dello *status* di rifugiato, nel novembre del 2002, emetteva un provvedimento di diniego, riconoscendo non sufficienti le motivazioni addotte a sostegno della domanda, ossia la mera partecipazione del predetto, in Vietnam, a due manifestazioni antigovernative.

Tali motivazioni venivano giudicate ben distanti dai presupposti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra per l'ottenimento dello *status* di rifugiato, ossia il fondato timore di persecuzione per motivi di razza, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o politico, da cui dipende il concreto pericolo per la sua vita o per la sua libertà.

Va evidenziato, inoltre, che dalla citata «segnalazione Schengen» era emerso che il signor Duong Van Huè, nel 1992 aveva avviato in Germania la procedura per essere riconosciuto profugo e che tale domanda era stata respinta dalle Autorità tedesche.

Nel gennaio del 2003, quindi, al cittadino vietnamita venivano notificati sia il provvedimento negativo emesso dalla citata Commissione, sia il provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno per asilo politico. Il Questore di Firenze, tuttavia, gli concedeva un termine pari a quindici giorni per lasciare il territorio nazionale, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che riguarda le procedure conseguenti al rifiuto del permesso di soggiorno.

A conclusione della complessa vicenda, dunque, nel luglio del 2003 l'immigrato è stato rintracciato nel proprio luogo di lavoro da personale dell'Arma dei Carabinieri, su richiesta della Questura di Firenze, e condotto presso l'ufficio immigrazione della medesima Questura dove gli è stato notificato il provvedimento di rigetto dell'istanza di «emersione» nonché il provvedimento di espulsione dall'Italia.

Verificata, altresì, l'inesistenza di situazioni di inespellibilità ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 1988 – si tratta del cosiddetto principio del «non refoulement» – nella stessa giornata del 22 luglio 2003 il signor Duong Van Huè è stato accompagnato presso lo scalo aereo di Roma-Fiumicino per il rimpatrio.

Allo stesso è stato, peraltro, consentito, prima del rimpatrio, di contattare telefonicamente i familiari.

Dalla ricostruzione dei fatti e dalle circostanze attinenti alla situazione richiamata, si ritiene che, ferme restando le valutazioni che saranno

svolte in sede giurisdizionale, non vi siano i presupposti per un riesame dei provvedimenti adottati nei confronti del signor Duong Van Huè.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(18 maggio 2004)

CORTIANA. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

l'associazione "FIAB. – Federazione Italiana Amici della Bicicletta onlus", con sede a Milano, ha presentato presso il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, in base alla legge n. 349 del 1986, ed in particolare all'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale, l'istanza tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale;

la citata istanza è stata respinta con decreto n. DEC/SVS/03/2899, emesso in data 4 dicembre 2003, in quanto si è dedotto che, in base all'art. 13 della legge n. 349 del 1986 e allo Statuto stesso dell'Associazione, lo scopo prioritario dell'Associazione stessa è la promozione dell'uso della bicicletta, non configurabile, prioritariamente, come finalità di protezione ambientale;

considerato che:

il solo utilizzo della bicicletta si concretizza quale atto di protezione dell'ambiente sia in un'ottica oggettiva, in quanto unico mezzo di trasporto, accessibile a chiunque, totalmente non inquinante, sia come simbolo stesso di uno stile di vita ecologico, così come ormai concepito e accreditato presso l'opinione pubblica;

l'Associazione in questione, scegliendo come proprio nome "FIAB. – Federazione Italiana Amici della Bicicletta", ha chiaramente posto in evidenza il nesso consolidato tra il mezzo di trasporto in questione e la diffusione di una mentalità ecologica, certamente da incoraggiare nel nostro Paese anche attraverso l'utilizzo di questo stesso mezzo;

la FIAB propone lo sviluppo dell'uso della bicicletta come veicolo non inquinante e che permette un rapporto spazio-tempo senza ansia e *stress*, concetti strettamente collegati a quelli di sostenibilità e quindi con l'ambientalismo,

si chiede di sapere:

per quali motivi si sia assunta la decisione di respingere l'istanza presentata dalla suddetta Associazione;

se, constatando un eccesso di zelo relativamente a tale decisione, non si voglia rivedere la decisione medesima, riconoscendo l'importanza ecologista del riconoscimento della FIAB tra le associazioni ambientaliste nazionali.

(4-06234)

(26 febbraio 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, relativa al mancato riconoscimento della FIAB quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, si riferisce quanto segue.

La FIAB, «Federazione Italiana Amici della Bicicletta ONLUS», in data 2 marzo 1994, aveva presentato istanza di riconoscimento quale associazione di protezione ambientale.

Il Consiglio nazionale per l'ambiente, cui competeva, in base alla normativa all'epoca vigente, l'emanazione di un parere sulle istanze, nella riunione del 17 febbraio 1997, espresse parere contrario al riconoscimento, con la seguente motivazione: «Benché l'attività svolta sia dotata di una generica rilevanza ambientale, essa non assume quella rilevanza esterna richiesta dall'articolo 13 della legge n. 349 del 1986».

In data 25 gennaio 2003 la FIAB ha rinnovato l'istanza con una diffida a rispondere e, successivamente, in assenza di riscontro, ha presentato un ricorso al TAR, ricorso accolto con sentenza del 10 luglio 2003 che ha annullato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione a pronunciarsi sul riconoscimento in parola.

Al fine di ottemperare alla predetta sentenza, l'Amministrazione ha aggiornato la pratica e riaperto l'istruttoria che si è svolta in due fasi: la prima ha provveduto alla valutazione dei pre-requisiti amministrativi previsti dall'articolo 13 citato (ci si riferisce alla presenza di almeno cinque regioni, alle finalità programmatiche e all'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto); la seconda si è concretizzata in un'analisi relativa alla continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale. Tale analisi, al fine di evitare la produzione di un atto illegittimo per disparità di trattamento, è stata svolta confrontando e comparando l'attività della FIAB con quella delle altre associazioni per le quali il riconoscimento era già stato concesso negli anni precedenti.

È per tale motivo che l'Amministrazione si è pronunciata in senso negativo rispetto alla predetta istanza.

È il caso di ricordare che, a seguito della mancata ricostituzione del Consiglio nazionale per l'ambiente, questa fase dell'istruttoria non è stata sostenuta dal parere del Consiglio stesso; ciò anche ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(6 maggio 2004)

DEMASI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*. – Con riferimento alla recente operazione denominata «Ecoscalo» condotta dai Carabinieri di Chieti che ha portato alla scoperta di un traffico illecito di rifiuti per la maggior parte scaricati abusivamente in Campania, si

chiede di conoscere se, nel rispetto del segreto istruttorio, il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per assumere informazioni:

sulle località in cui le discariche abusive erano state localizzate;

sulla natura dei rifiuti, illecitamente abbandonati, con particolare riferimento alla eventuale presenza di rifiuti speciali;

sulle modalità del trasporto delle masse e sulle ditte che – eventualmente – fornivano i veicoli per il trasporto;

sui percorsi privilegiati per raggiungere le località di scarico e sugli eventuali controlli, sistematici o occasionali, previsti lungo tali direttrici da parte delle autorità competenti.

(4-06393)

(17 marzo 2004)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'indagine Ecoscalo per traffico illecito di rifiuti in Campania, sulla base di quanto riferito dal Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, si riferisce che l'indagine predetta, condotta dal Comando provinciale dei carabinieri di Chieti e di Pescara, ha messo in luce un'articolata rete di società, operanti nella gestione dei rifiuti speciali, dedite all'illecito smaltimento degli stessi.

A seguito di fittizie operazioni i rifiuti prodotti in Campania venivano conferiti ad alcune società di recupero operanti nelle Marche e in Abruzzo che, a loro volta, li conferivano ad altre società del settore.

Gli stessi, in realtà, venivano illegalmente smaltiti.

Nel corso dell'operazione, che ha condotto inizialmente all'arresto di cinque persone e alla denuncia di altre sessantanove a piede libero, si è accertato che sarebbero state smaltite illegalmente in discariche abusive circa 20.000 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non, costituiti prevalentemente da oli minerali esausti, scarti in legno, materiali plastici, imballaggi, rottami ferrosi, carta e cartone.

Il trasporto di tali rifiuti avveniva quasi esclusivamente su strada ed a mezzo di autoarticolati di numerose ditte del settore.

Non sono emersi particolari percorsi privilegiati seguiti per il trasporto e lo scarico dei rifiuti.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(6 maggio 2004)

DI SIENA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Constatato:

che l'affidamento da parte della FIAT del trasporto delle autovetture prodotte nello stabilimento SATA di Melfi all'operatore logistico TNT-ARVIL mette a rischio l'applicazione delle tariffe di legalità;

che l'accordo siglato a Roma il giorno 28 gennaio 2004 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma non sottoscritto dalla Confcommercio trasporti, viola palesemente le norme legali dell'autotrasporto (legge n. 298/74);

che gli autotrasportatori della Basilicata hanno avviato da domenica 29 febbraio 2004 un'azione di lotta contro l'accordo in questione e che in seguito ad essa l'azienda ha messo in libertà i lavoratori dello stabilimento SATA;

che l'assessore alle attività produttive della Basilicata ha chiesto un intervento urgente del Governo in riferimento all'agitazione in corso,

si chiede di sapere:

se si intenda intervenire nella vertenza in corso, anche a seguito alla sollecitazione della regione Basilicata, perché si raggiunga un accordo effettivamente soddisfacente per tutte le parti;

come si intenda garantire il rispetto delle tariffe dell'autotrasporto;

se non si ritenga di dover contrastare quelle proposte presentate in Parlamento tese a liberalizzare le tariffe e ad affidarle ad una mera logica di mercato.

(4-06264)

(2 marzo 2004)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta che, successivamente all'accordo siglato a Roma il 28 gennaio 2004 tra le parti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in applicazione alle procedure di raffreddamento dei conflitti, non sottoscritto dalla Associazione Confartigianato, il giorno 4 marzo 2004, a seguito di un accordo firmato dalla FIAT Auto, dall'operatore logistico TNT-ARVIL e dalle Associazioni degli autotrasportatori, compresa la Confartigianato, è stata sospesa immediatamente l'agitazione in corso presso gli stabilimenti FIAT.

La Parti, in tale riscontro, hanno concordato che dal 1º agosto 2004 l'intera vezione (strada, treno, mare) dei materiali diretti di competenza di FIAT Auto (compreso il cosiddetto traffico intersezionale) sarà affidata agli attuali vettori mediante gestione congiunta e interattiva tra l'operatore logistico e le Associazioni firmatarie del citato accordo.

I rapporti tra operatore logistico e trasportatori saranno regolati sui seguenti princìpi:

stipula di contratti pluriennali tra operatore logistico e trasportatori;

immutate condizioni sui tempi di pagamento;

ordini di trasporto scritti con programmazione comunicata dall'operatore logistico in base al programma di rifornimento degli stabilimenti FIAT Auto;

definizione di finestre orarie di presa e consegna dei materiali presso gli stabilimenti;

definizione dei tempi di sosta massimi allo scarico/carico con relativo pagamento delle soste eccedenti;

definizione dei requisiti necessari degli automezzi (*standard* costruttivi e manutentivi);

obbligo di utilizzo dei mezzi propri con possibilità di mezzi alternativi entro un concordato margine di flessibilità;

livelli sui servizi contrattuali.

L'intesa raggiunta tra tutte le Parti interessate, della quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si limita a prendere atto, si inquadra anche nella logica di superamento del sistema tariffario concordato tra tutte le rappresentanze, sia del mondo del trasporto sia della committenza; inoltre prevede la libera pattuizione del corrispettivo da riconoscersi per l'effettuazione dei servizi di trasporto.

La liberalizzazione, se da un lato eliminerà i lacci burocratici che finiscono per penalizzare la libertà di intraprendere delle imprese nazionali, allineandole così a livello europeo, sarà naturalmente contemperata dall'introduzione di norme tali da assicurare il rispetto delle disposizioni che determinano una maggiore sicurezza sulle strade.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti
UGGÈ

(18 maggio 2004)

FABRIS. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che tra le modifiche al nuovo codice della strada recentemente varate dal Parlamento l'abilitazione alla guida del ciclomotore (il cosiddetto «patentino») si pone come il provvedimento destinato ad impegnare attivamente il mondo delle scuole pubbliche e private;

che, in particolare, il decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003 ha sancito definitivamente l'obbligo del «patentino» per la guida del ciclomotore e le modalità per il suo conseguimento, così come previste dal decreto legislativo del 15 Gennaio 2002;

che l'obbligo di possedere il certificato per circolare sulle strade decorre dal 10 luglio 2004;

considerato:

che occorre aumentare gli sforzi per contenere il numero degli incidenti e perseguire l'obiettivo indicato dall'Unione europea di una riduzione delle vittime pari al 50% entro il 2010;

che una prima importante occasione è costituita proprio dall''introduzione di corsi gratuiti per il conseguimento del patentino nelle scuole prevista dal citato decreto di modifica al codice della strada, n. 151 del 27 giugno 2003;

che in buona sostanza si tratterebbe di organizzare per la prima volta, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, il primo capitolo di educazione stradale, per il momento finalizzato all'attuazione della normativa prevista per il conseguimento del patentino;

che il citato decreto prevede inoltre l'utilizzo del 7,5% degli introiti delle contravvenzioni per finanziare l'attività nelle scuole, ma fino ad oggi non è stata fatta nessuna erogazione;

che senza la mobilitazione di queste risorse si rischia di vanificare lo spirito della legge che afferma il diritto di fruire gratuitamente a scuola dei corsi;

che la popolazione interessata è di circa 2.400.000 ragazzi dai 14 ai 18 anni, e già 1.200.000 richieste circa di attestati di idoneità sono giunte al Ministero competente;

che, in particolare, a farsi carico della formazione dei giovani possono essere, oltre che le scuole, anche le autoscuole, con lo svolgimento di corsi di dodici ore complessive;

che tuttavia, in questo momento, non tutte le scuole pubbliche e private possono contare su insegnanti competenti in materia che potranno essere in grado di accollarsi la gestione di tali corsi;

che, di conseguenza, sia che si decida di contare sul corpo docenti (corpo che ovviamente dovrà essere adeguatamente remunerato) sia che si ricorra al personale delle autoscuole, una scuola o istituto, specialmente se pubblico, si ritroverà costretto a sborsare soldi che in realtà non sono stati stanziati;

che, a questo punto, è ragionevole presumere che o le scuole si attiveranno per conto proprio oppure si appoggeranno alle autoscuole, che dovranno fissare tariffe precise per questo tipo di consulenze che prevedono tra l'altro l'impiego di materiale e dispositivi didattici che generalmente le scuole non possiedono;

che si potrebbe addirittura profilare l'ipotesi che saranno le famiglie a dover pagare ai propri figli la frequenza ai corsi che da gennaio in poi verranno organizzati dalle autoscuole cittadine per il rilascio del "patentino",

si chiede di sapere:

i motivi per i quali, alla luce della cronica penuria di risorse in cui versa oggi la scuola pubblica, neanche con il varo della recente legge finanziaria del 2004 questo Governo sia stato capace di stanziare, assegnare in parte e dare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un solo euro da destinare a questo tipo di iniziative;

i motivi per i quali gli stanziamenti residuali del Piano nazionale per la sicurezza stradale, pari a circa 25.000.000 di euro, non siano stati destinati ad assolvere gli adempimenti derivanti dalla normativa relativa all'obbligo del patentino;

quali provvedimenti siano stati assunti o si intenda assumere a fronte di tale situazione;

se i Ministri competenti non ritengano che la situazione che potrebbe verosimilmente profilarsi di qui a poco, a meno che non saranno impegnati per tempo adeguati capitali, contrasti palesemente con i contenuti del nuovo codice della strada, il quale stabilisce esplicitamente che i corsi abilitanti per il patentino "possono" essere frequentati a pagamento

nelle autoscuole e gratuitamente nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria.

(4-05885)

(20 gennaio 2004)

RISPOSTA. – Si risponde anche a nome del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, con la quale si chiedono chiarimenti in merito all'attivazione dei corsi per il conseguimento dell'abilitazione alla guida del ciclomotore da conseguire presso le scuole.

Come già noto all'onorevole interrogante, il decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002, recante modifiche al codice della strada, contiene tra le altre innovazioni l'introduzione dell'obbligo del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, da conseguirsi previo superamento di uno specifico esame di idoneità. Alla prova di esame si accede dopo aver frequentato un apposito corso.

Il medesimo decreto ha previsto anche che i giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito della autonomia scolastica, e che per la copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura del 7,5 per cento dei proventi spettanti allo Stato di cui al comma 1 dell'articolo 208, comma 2, lettera *c)*, del codice della strada.

Il decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 1º agosto 2003, ha sancito l'obbligo del conseguimento del «Patentino» per la guida del ciclomotore a decorrere dal 10 luglio 2004.

Come già riferito all'onorevole interrogante in occasione di analoga interrogazione, già a decorrere dall'anno 2002 con apposite circolari questo Ministero ha invitato le strutture territoriali ad attuare la sperimentazione dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore e con le medesime le scuole sono state anche invitate ad avvalersi della collaborazione dei comuni, delle autoscuole, delle istituzioni e associazioni pubbliche e private, impegnate in attività collegate alla circolazione stradale.

Successivamente, dopo la pubblicazione del decreto-legge del 30 giugno 2003, rappresentanti degli uffici scolastici regionali e dei centri servizi amministrativi in apposite riunioni sono stati invitati:

a stimare in linea di massima il numero degli allievi interessati, a livello regionale, provinciale e di singole istituzioni scolastiche;

a stipulare convenzioni con i soggetti privati e pubblici, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 9 del 2002;

ad effettuare la mappatura di tutte le iniziative già avviate sul territorio con particolare riguardo ai corsi già attivati in via sperimentale.

Sono stati anche raccolti i dati delle strutture territoriali e i dati presentati dall'ANCMA, che ha curato la diffusione e l'attivazione del Progetto sperimentale «Il Patentino», e dalla FMI, che ha realizzato i corsi con lo stesso progetto ma con la propria struttura organizzativa.

Nel contempo il proficuo lavoro realizzato durante gli incontri con i referenti regionali e provinciali ha portato alla discussione ed alla successiva definizione delle linee guida, che danno indicazione sulla organizzazione dei corsi e sulle istituzioni di riferimento e contengono, inoltre, il programma dei corsi organizzati in moduli, i *quiz* per il conseguimento dell'attestato per la guida dei ciclomotori e un modello di protocollo d'intesa territoriale. In questa fase vi è stata anche la fattiva collaborazione della competente direzione generale della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha altresì fornito un supporto di natura finanziaria.

Nelle linee guida è stato anche chiarito che possono essere stipulati accordi tra le scuole, le strutture organizzative periferiche di questo Ministero e i comuni, le province, le regioni, incaricati, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 144 del 1999, recante il Piano nazionale della sicurezza stradale per il rafforzamento e miglioramento dell'efficacia dell'azione di informazione e delle campagne di sensibilizzazione ai valori della sicurezza stradale.

A tale riguardo si ricorda che, in data 19 dicembre 2003, questo Ministero ha invitato i propri uffici territoriali ad assicurare la più ampia diffusione al bando relativo agli interventi strategici per la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ove tra i campi di intervento, ai fini dell'assegnazione degli incentivi, è ricompresa la tematica dell'educazione alla sicurezza stradale, in relazione alla quale è stato avviato da questo Ministero il programma d'azione «Studenti in strada» nell'ottica di una formazione unitaria alla convivenza civile. Ciò ai fini della realizzazione di un progetto territoriale di intervento in cui la scuola sia protagonista.

Nel mese di novembre 2003, da una indagine delle attività svolte nelle scuole sul Patentino effettuata presso 95 centri servizi amministrativi, corrispondente al 90 per cento del totale, è risultato che complessivamente gli studenti interessati al certificato sono 650.000, corrispondente al 20 per cento degli studenti, e che i corsi attivati al 30 novembre 2003 sono 1661. Dai dati dell'ultimo monitoraggio in svolgimento risulterebbe che la stragrande maggioranza delle istituzioni scolastiche completerà i corsi programmati per il conseguimento del Patentino entro l'anno scolastico in corso.

Si fa presente, inoltre, che per i corsi in questione, relativi al corrente anno scolastico, è stata stanziata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favore di questo Ministero la somma di euro 500.000,00 già ripartita e in fase di pagamento.

Si comunica, infine, che presso il sito Internet di questo Ministero una apposita area è dedicata al «Patentino» a scuola e in essa sono contenute le linee guida, i riferimenti normativi, i programmi dei corsi, i

quiz, le iniziative, gli accordi già stipulati a livello locale e quant'altro di interesse al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(19 maggio 2004)

FALCIER, ARCHIUTTI, DE RIGO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, PASINATO, FRAU, SAMBIN, CARRARA. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

con delibera Cipe del 21 dicembre 2001 risulta sia stata prevista la coltivazione di gas nell'Alto Adriatico;

i progetti relativi prevedono l'avvio di 83 pozzi estrattivi e di 79 postazioni fisse e la realizzazione di una grande piattaforma per il trattamento di 6 miliardi di metri cubi di gas metano e un gasdotto di 130 chilometri per far arrivare il gas dal mare, a Porto Viro e a Cavarzere;

tali progetti preoccupano per la previsione del fenomeno di «subsidenza antropica» che si sostanzia in un abbassamento di terreno, con pericoli per l'ambiente e per i beni artistico monumentali la cui conservazione verrebbe messa a repentaglio;

tali preoccupazioni potrebbero essere superate solo con analisi rigorose volte ad escludere ogni pur minimo rischio di subsidenza;

già in passato l'art. 2-*bis* della legge n. 206 del 1995 aveva previsto specifiche procedure per le valutazioni di compatibilità ambientali, per la realizzazione di attività di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi;

il Collegio degli ingegneri della Provincia di Venezia e l'Ordine dei geologi del Veneto hanno espresso fondate perplessità;

accertato che:

in analoghe circostanze nell'area ravennate si è verificata una subsidenza di 20 cm ed il convincimento di concausa dell'erosione di ben 45 chilometri di spiagge romagnole;

contro la delibera del Cipe ha già manifestato con forza la propria contrarietà il Presidente della Regione Veneto;

vi è la fondata convinzione che l'estrazione del gas potrebbe portare danni irreparabili alle città di Venezia e di Chioggia, e a tutte le spiagge del Polesine e del Veneto Orientale,

gli interroganti esprimono totale sostegno all'iniziativa della Regione Veneto e interrogano il Ministro per sapere se non ritenga di bloccare ogni progetto per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nell'Alto Adriatico finchè non sia accertato, oltre ogni ragionevole dubbio, l'esclusione di pericoli di fenomeni di subsidenza antropica.
(4-01786)

(19 marzo 2002)

RISPOSTA. – In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, riguardante il Terminale marino per la rigassificazione di GNL da realizzarsi al largo di Porto Viro, proposto da Edison Gas, si evidenzia che il progetto riguarda la realizzazione di un terminale marino che consente di svolgere le attività di accosto delle navi metaniere, scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL. Il gas rigassificato è trasferito a terra attraverso una condotta marina-terrestre. Il terminale è costituito da una struttura in calcestruzzo appoggiata sul fondo marino, localizzata in un'area dal raggio di 2,5 chilometri, posta a 10-12 km dalla costa al largo di Porto Levante. L'area è caratterizzata da un fondale a morfologia piatta ad una profondità di 25-30 metri.

Il progetto è stato assoggettato alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale con DEC/VIA/44º7 del 30 dicembre 1999 ed è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni. Si evidenzia che nell'ambito del procedimento di VIA la Regione Veneto con nota del 3 agosto 1999 si è espressa positivamente con prescrizioni.

Con riferimento a quanto paventato dall'interrogante in merito ad «impatti disastrosi» derivanti dal rigassificatore, si evidenzia che la Commissione VIA ha nel suo parere considerato tali evenienze ed ha giudicato tali impatti nel complesso «poco significativi».

A tale proposito nel citato decreto di compatibilità ambientale si legge:

«la scelta del sito al largo di Porto Levante appare sufficientemente motivata dal confronto con le altre localizzazioni considerate, alla luce dei criteri utilizzati quali distanza della costa, profondità dei fondali, caratteristiche sismologiche, condizioni meteomarine del sito, caratteristiche morfologiche, vincoli per titoli minerari preesistenti;

per quanto concerne le alternative di tracciato analizzate per la condotta di collegamento, le motivazioni della scelta del tracciato, approfondite su specifica richiesta della Regione, appaiono convincenti e non interferenti con ecosistemi di particolare valore;

l'impianto offre un adeguato margine di sicurezza nei confronti del collasso sotto i carichi determinati sia per gli eventi di progetto (onda dei 100 anni e sisma dei 200 anni) che per gli eventi eccezionali (sisma dei 2.000 anni e dei 10.000 anni);

in relazione agli impatti che potrebbero determinarsi anche sull'ambiente da malfunzionamenti o da eventi incidentali, nel corso dell'istruttoria si sono particolarmente approfonditi i terni relativi agli scenari incidentali per eventi interni o esterni, anche con l'ausilio di incontri con l'estensore del rapporto di sicurezza redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 175/88 (direttiva Seveso), con la Capitaneria di Porto di Chioggia e con il Presidente della C.T.R. della Regione Veneto. I risultati delle analisi di sicurezza mostrano che i rischi sono accettabili ed analoghi a quelli riscontrabili in altre installazioni *offshore*. Nella progettazione dell'opera sono stati adottati tutti i possibili accorgimenti per ridurre al minimo le frequenze delle interazioni incidentali e le relative

conseguenze attese, le cui fasce di impatto rimangono peraltro di limitata estensione;

si è presa visione degli approfondimenti e delle valutazioni della C.T.R. relativi alle problematiche connesse alla realizzazione dell'opera con le conseguenti interferenze con i flussi di traffico marittimo e quelle connesse alla sopportabilità del manufatto di un impatto da parte di una nave mercantile in transito. Tali approfondimenti e valutazioni hanno evidenziato che nel sito del terminale non si riscontrano vincoli per la manovra delle navi in transito e non si determina interferenza con il campo boe per GPL gestito dalla ABIBES, e ciò anche nell'ipotesi di implementazione di quest'ultimo. La presenza del terminale e le sue caratteristiche, specialmente se migliorate così come indicato nelle prescrizioni, non interferiscono con il traffico peschereccio che per le modeste dimensioni dei natanti non costituirebbe comunque un pericolo se non come intralcio alla navigazione;

le analisi che il RINA (Registro Navale Italiano) ha sviluppato per verificare l'efficacia della struttura a proteggere dalle azioni ambientali critiche, previste durante le fasi operative, la nave LNC ormeggiata nonché l'adeguatezza del sistema stesso di ormeggio a resistere alle forze ambientali che lo sollecitano hanno dato esito positivo;

gli impatti potenziali dell'opera verso le variabili ambientali ed i possibili fattori perturbativi attengono principalmente alla fase di realizzazione del terminale e della condotta e sono ricollegabili agli effetti della risospensione dei sedimenti;

le risospensioni di sedimenti rappresentano senz'altro l'impatto maggiore, quantunque temporaneo, della fase di realizzazione e, sia pure con minore intensità, della fase di *decommissioning*;

meno preoccupanti risultano gli altri impatti potenziali legati alla fase di realizzazione, alcuni dei quali sono semplicemente riferibili allo stadio iniziale della fase realizzativa;

gli effetti sulla biomassa che avverranno *una tantum* al momento dell'insediamento e lungo il tracciato del gasdotto si possono considerare non rilevanti anche su scala locale. Non sembrano, infine, importanti eventuali fenomeni di bioaccumulo di inquinanti, data anche la relativa brevità della fase di realizzazione/rimozione;

gli impatti più rilevanti nella fase di esercizio si possono ricondurre alle già menzionate alterazioni di carattere oceanografico e geomorfologico prevedibili nelle immediate adiacenze del terminale. A questi si debbono aggiungere gli effetti dello scarico dell'acqua di rigassificazione del GNL sia in termini di temperatura sia di inquinamento da cloro libero. Quest'ultimo aspetto, dovuto alla produzione di cloroderivati derivante dall'impiego di cloro libero in funzione prodotto antivegetativo «antifouling» nell'impianto dell'acqua di rigassificazione, è tuttavia da considerarsi poco significativo;

le altre forme di impatto, se si esclude quella sull'uso del territorio ai fini della pesca, non sembrano avere ruoli significativi: fenomeni di bioaccumulo di metalli provenienti dagli anodi sacrificali del terminale

o derivanti dal traffico da e per il terminale stesso, ad esempio, sono probabilmente indistinguibili da quelli derivanti dalle aliquote di quegli stessi metalli già presenti in fase sedimentaria e provenienti da altre fonti.

Per quanto concerne il blocco della realizzazione dell'impianto, si rappresenta che per quanto compete al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio non si ravvisano gli estremi per revocare il decreto di compatibilità ambientale.

In ogni caso, l'impianto è stato autorizzato con decreto dell'allora Ministero dell'industria e con il parere favorevole della Regione Veneto.

Di recente, la Edison ha richiesto una parziale modifica dell'impianto che, attualmente, è all'esame tecnico della Commissione VIA, al fine di verificarne la fattibilità.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(6 maggio 2004)

FILIPPELLI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che, a quanto consta all'interrogante:

a seguito di un episodio banale verificatosi fra le docenti di un modulo di quarte classi elementari, il Circolo Didattico di Partanna (Trapani) è stato oggetto di visita ispettiva, che certamente avrebbe dovuto svolgersi per raccogliere gli elementi di fatto e di diritto rientranti nel caso-oggetto dell'indagine;

il Dirigente scolastico avrebbe presentato all'ispettore, a sua specifica richiesta, due relazioni nelle quali sarebbero contenuti fatti ed episodi di cui egli era a conoscenza personale, riguardanti determinati rapporti fra le due maestre e alcuni gruppi di genitori;

nelle relazioni scritte dal Dirigente scolastico verebbe evidenziato l'operato delle docenti che, da un punto di vista organizzativo e del rapporto insegnamento/apprendimento, hanno dimostrato con atti amministrativi (mancata compilazione dei registri) insensibilità ed incapacità organizzativa, assentandosi arbitrariamente dal servizio e abbandonando il posto di lavoro;

l'ispettore non avrebbe inteso dare a queste relazioni scritte alcuna rilevanza né giuridica, né amministrativa, né pedagogica, metodologica o didattica;

in data 15 luglio 2003 il dirigente scolastico avrebbe ricevuto un telegramma da parte del Direttore generale della Sicilia con il quale sarebbe stato invitato, in attesa del completamento dell'indagine ispettiva, a recarsi a Palermo, perché si sarebbe dovuto procedere ad un mutamento dell'incarico e ad un'assegnazione d'ufficio del dirigente in altra località, situata in provincia diversa da quella di titolarità;

tale decisione-invito risulta illegittimo, essendo in palese contrasto con l'art. 25 del contratto dei dirigenti scolastici (pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 14 marzo 2002), che prevede due casi specifici per operare la revoca e rescindere il contratto: il primo riguarda la soppressione del posto dirigenziale; il secondo riguarda la revoca a seguito di valutazione negativa, da farsi con organi tecnici denominati nuclei di valutazione, in contraddittorio fra le parti;

i nuclei di valutazione non sono stati formati, e perciò attivati, in tutto il territorio nazionale;

il contratto stipulato nell'anno scolastico 2002/03, della durata di cinque anni, costituisce fonte di legislazione secondaria e non può essere modificato discrezionalmente dal Direttore regionale della Sicilia che, nel caso in specie, farebbe prevalere la propria arbitraria discrezionalità alle norme vigenti;

il mutamento dell'incarico proposto si appalesa altresì illegittimo e sconveniente, in quanto la materia del mutamento è regolata dalla circolare ministeriale nº 49 del 16 maggio 2003 e dall'art. 13 del contratto integrativo nazionale del 23 settembre 2002, che può avvenire soltanto a richiesta dell'interessato per l'insorgenza di malattie, per trasferimento del coniuge e per altri casi previsti da norme speciali;

la Corte di Appello di Potenza – sentenza nº 287 del 2003, depositata il 21 marzo 2003, ha ritenuto di «non dovere dare alcun valore probatorio alla relazione degli ispettori, avendo essa solo rilevanza interna, in quanto priva di efficacia probatoria in giudizio»;

il Tribunale di Pordenone – sezione lavoro – giudice unico, con ordinanza nº 74 del 23 maggio 2003 ha sancito che «non può essere revocato o ridotto, quanto alla durata, con provvedimento discrezionale dell'Amministrazione, l'incarico conferito al dirigente scolastico per più anni»,

l'interrogante chiede di sapere:

sulla base di quali elementi previsti dal diritto venga revocato di fatto, unilateralmente, un contratto che doveva dispiegare una durata di cinque anni, così come previsto dalla legge n. 145 del 15/07/2002, contratto che è assoggettato alla disciplina del codice civile, alle leggi sul lavoro e ai contratti collettivi;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la decisione-invito del Direttore generale della Sicilia sia stato provocato da una indagine non corretta, priva di serenità ed obiettività: l'interrogante ha infatti l'impressione che la visita ispettiva dovesse servire, sviando la materia dell'indagine, a pervenire alla decisione di colpire il Dirigente scolastico;

se si intenda ritirare l'atto illegittimo ed iniquo e ridare serenità e tranquillità al Dirigente scolastico;

se il Ministro intenda inoltre intervenire – con la sollecitudine che il caso richiede – per riportare nell'alveo della corretta applicazione della legge il tentativo di «esproprio» del Direttore Generale.

(4-05036)

(22 luglio 2003)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente il Circolo didattico di Partanna (Trapani).

In particolare, l'onorevole interrogante esprime perplessità in ordine al provvedimento, in data 11 luglio 2003, con il quale il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, a seguito di accertamenti ispettivi, ha assegnato il dirigente scolastico del Circolo di Partanna ad altro incarico dirigenziale e precisamente al Circolo di Menfi (Agrigento).

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Come è noto, a seguito di un esposto presentato da alcuni insegnanti e da diversi genitori degli alunni del Circolo didattico di Partanna, nel quale venivano denunciati a carico di altro insegnante gravi comportamenti non confacenti alla funzione docente e a carico del dirigente scolastico in argomento atteggiamenti intimidatori ed iniziative vessatorie, la competente Direzione generale regionale conferiva incarico ispettivo per accertare la fondatezza, o meno, delle accuse. Analogo intervento era stato peraltro richiesto da una organizzazione sindacale nonché dal dirigente del Centro Servizi Amministrativi (C.S.A.) di Trapani.

L'ispettore incaricato, con relazione interlocutoria pervenuta il 7 luglio 2003, informava la Direzione generale regionale dei gravi profili di responsabilità emersi nel corso della visita ispettiva a carico del dirigente scolastico in parola. L'ispettore riferiva anche, tra l'altro, del notevole contenzioso di carattere amministrativo, civile e penale che ha caratterizzato nel tempo l'attività dirigenziale.

L'Ispettore medesimo, per la parte concernente direttamente la posizione del dirigente scolastico, proponeva di ampliare l'indagine oltre il caso specifico e, nelle more, di sospendere immediatamente il dirigente scolastico dalle funzioni e di trasferirlo ad altra sede, possibilmente di diversa provincia.

La gravità della situazione emersa nel corso della prima indagine, ferma restando la necessità di un allargamento dell'indagine per una più puntuale definizione dei profili di responsabilità dei singoli soggetti, induceva la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale ad adottare, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area V della dirigenza scolastica, il suddetto provvedimento dell'11 luglio 2003, con il quale l'interessato veniva destinato ad altro incarico; il medesimo veniva contestualmente invitato a sottoscrivere l'atto negoziale conseguente al conferimento del nuovo incarico.

Constatato il persistente rifiuto del dirigente scolastico a sottoscrivere il nuovo contratto, stante l'urgente necessità di assicurare la piena funzionalità del Circolo didattico di Partanna, nell'imminenza del nuovo anno scolastico, il Direttore generale regionale mandava ad esecuzione il provvedimento di mutamento dell'incarico assegnando l'interessato al Circolo didattico di Menfi (Agrigento).

Contro tale provvedimento il dirigente scolastico di cui trattasi proponeva ricorso *ex* articolo 700 del codice di procedura civile al Giudice del lavoro presso il Tribunale di Marsala, che ha rigettato il ricorso con ordi-

nanza del 12 settembre 2003; avverso detta ordinanza il dirigente scolastico non ha peraltro presentato reclamo.

Nella stessa ordinanza, il giudicante non si è limitato a rigettare il ricorso con la rituale asserzione di insussistenza del *fumus* e del danno grave ed irreparabile, ma ha piuttosto diffusamente argomentato in ordine ai due presupposti di legge affermando testualmente che il mutamento di sede, implicante uno spostamento di alcune decine di chilometri tra la precedente sede di servizio e quella assegnata, ha incidenza pressoché nulla sotto il profilo di lesività potenziale, né il mutamento di sede sembra «suscettibile di determinare una lesione apprezzabile della dignità e del decoro personale e professionalità del ricorrente...».

Sotto il profilo del *fumus* il Giudice adito ha ritenuto altresì legittima la necessità dell'adozione di provvedimenti che potessero assicurare in via immediata la normale funzionalità dell'istituzione scolastica alla luce dell'accertata sussistenza di sufficienti profili di incompatibilità ambientale.

Il predetto Giudice ha ritenuto, infine, che «... è emersa con sufficiente chiarezza, quanto meno nella prospettiva probatoria tipica della presente fase cautelare, una situazione di esasperata conflittualità tra il ricorrente e diverse componenti della realtà scolastica e territoriale di riferimento...».

Le ampie motivazioni della suddetta ordinanza del Giudice del lavoro presso il Tribunale civile di Marsala confermano la legittimità del provvedimento di assegnazione del dirigente scolastico in parola ad altro incarico dirigenziale.

Anche la successiva indagine ispettiva, disposta il 29 luglio 2003 per la prosecuzione della precedente indagine, ha confermato la fondatezza delle motivazioni del suddetto provvedimento di assegnazione ad altra sede.

Infatti, nella documentata relazione pervenuta il 26 agosto 2003, i due dirigenti tecnici dell'Ufficio scolastico regionale cui era stato conferito apposito incarico ispettivo congiunto riferivano, innanzi tutto, in ordine ai fatti oggetto dell'esposto che aveva dato avvio all'indagine ispettiva e confermavano le responsabilità a carico del dirigente scolastico già sommariamente rilevate in sede di prima indagine. Nella stessa relazione gli ispettori evidenziavano, tra l'altro, che nel Circolo di Partanna prestavano – e prestano tuttora – servizio in qualità di insegnanti la moglie e due figli del dirigente in questione, ad uno dei quali era stato conferito anche l'incarico di docente con funzioni vicarie.

Quanto, poi, agli aspetti disciplinari riguardanti personale docente, ed in modo particolare i due insegnanti coprotagonisti della vicenda che ha costituito occasione ultima dell'indagine ispettiva, la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale ha segnalato i profili disciplinari emersi dalla stessa indagine al Centro servizi amministrativi competente per territorio, il quale ha immediatamente attivato la procedura disciplinare prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto «Scuola».

Alla luce di quanto sopra esposto non risultano fondate perplessità espresse nell'irrogazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(19 maggio 2004)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che con interrogazione 4-19950 del 6/07/2000 lo scrivente denunciava per gli adempimenti del caso la costruzione di una villa bunker su di un suolo pubblico per 1200 mq. nel quartiere Stella S. Carlo all'Arena, via Fontanella (Napoli), adiacente alla scuola media statale Lombardi;

che lo scrivente intendeva conoscere se gli amministratori del Comune di Napoli fossero perseguibili per non aver disposto le procedure normative per la tutela del sito con relativo ripristino dello stato dei luoghi;

che le evidenti omissioni di ieri, anno 2000, sono diventate complicità oggi, anno 2002;

che il Comune di Napoli, circa tre mesi fa, non ha adempiuto, pur mobilitando vigili, ruspe e tecnici, all'abbattimento della villa abusiva costruita su suolo pubblico,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi che hanno indotto l'amministrazione comunale di Napoli a revocare l'abbattimento previsto;

se non si intenda accertare se nelle procedure non vi siano vizi di forma tali da aver consentito agli abusivi di poter avvalersi di cavilli per evitare il ripristino dello stato dei luoghi;

i motivi che hanno indotto l'amministrazione comunale di Napoli ad oggi a non attivare tutte le procedure per la demolizione del manufatto e ripristinare la legalità violentata dalla protervia degli abusivi e dalla «debolezza» degli amministratori del Comune di Napoli.

(4-03380)

(20 novembre 2002)

RISPOSTA. – In merito alla costruzione abusiva cui fa cenno l'onorevole interrogante sita a Napoli, via S. Maria delle Catene alle Fontanelle, n. 26, si informa, sulla base di elementi acquisiti dalla locale Prefettura, che il Comune di Napoli ha riferito che le opere abusive in questione sono state interamente demolite, ad eccezione del fabbricato nel quale risiedono tre famiglie.

Con riferimento a tale ultima situazione, il TAR della Campania, con ordinanza n. 2792 del 4 giugno 2003, ha accolto l'istanza cautelare di sospensione del procedimento di demolizione, in quanto risulta presentata domanda di condono edilizio.

In generale, sulla vicenda, lo stesso Comune risulta essersi attivato dal 12 febbraio 2001, diffidando i responsabili degli abusi a ripristinare lo stato dei luoghi.

Tuttavia, il piano per l'esecuzione degli interventi di demolizione, adottato nel giugno 2000, si indirizzava, in via prioritaria, alle opere eseguite in epoca successiva al 31 dicembre 1993, mentre il manufatto in questione non rientrava nelle opere prioritarie, essendo stato realizzato antecedentemente a quella data.

Solo nel maggio del 2002, a seguito di specifica delibera di Giunta, presupposto per derogare l'ordine degli interventi fissato con il programma per l'abbattimento delle opere edilizie abusive, è stato possibile ordinare la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi in danno dei responsabili degli abusi che, nel novembre dello stesso anno, è stata spontaneamente effettuata limitatamente ad un'area di 145 mq.

Il Comune procedeva quindi all'abbattimento delle ulteriori opere abusive, ad esclusione, come già detto, del fabbricato per il quale risulta presentata istanza di condono.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(18 maggio 2004)

IERVOLINO. – *Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che la legge n. 326 del 24 novembre 2003, art. 26, comma 11-*quater*, ha previsto l'alienazione, agli utenti con titolo scaduto, degli alloggi "non ubicati all'interno delle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, come previsto con decreto del Ministero della difesa";

che nella seduta del 19 novembre 2003 alla Camera dei deputati sono stati accolti gli ordini del giorno n. 9\4447\1 (Gamba) e n. 9\4777\133 (Coronella, Gamba) con i quali il Governo si impegna, nella individuazione degli allogi ubicati all'interno delle infrastrutture militari per la loro successiva alienazione, ad attenersi scrupolosamente ai criteri, peraltro già previsti dalla legge, circa la diretta operatività e funzionalità alla infrastruttura militare;

che il Ministero della difesa, per la individuazione dei citati allogi, ha introdotto elementi di discrezionalità non previsti dalla legge e che ciò ha portato alla esclusione di alcune unità abitative che, al contrario, dovrebbero esserne parte integrante, come ad esempio il Villaggio Azzurro sito a Capodichino;

che l'illegittimo comportamento del Ministero della difesa avrà come unico risultato l'impugnazione, da parte degli inquilini, del decreto ministeriale, con conseguente sospensione della fase di alienazione;

che la impugnazione del decreto avvrà come conseguenza, nell'immediato, il mancato introito di quelle risorse già previste dalla legge finanaziaria,

si chiede di sapere se e quali iniziative intendano intraprendere i Ministri in indirizzo al fine di:

evitare l'impugnazione del decreto del Ministero della difesa;

non incrementare un contenzioso, già peraltro consistente, che comunque vedrebbe il Ministero della difesa soccombente;

portare a compimento l'operazione di cartolarizzazione SCIP 3, necessaria per le finanze dello Stato.

(4-06018)

(29 gennaio 2004)

IERVOLINO. – *Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che la legge n. 326 del 24 novembre 2003, art. 26, comma 11-*quater*, ha previsto l'alienazione, agli utenti con titolo scaduto, degli alloggi "non ubicati all'interno delle infrastrutture militari o, se ubicati non operativamente, posti al loro diretto e funzionale servizio, come previsto con decreto del Ministero della difesa";

che nella seduta del 19 novembre 2003 alla Camera dei deputati sono stati accolti gli ordini del giorno n. 9/4447/1 (Gamba) e n. 9/4777/133 (Coronella, Gamba) con i quali il Governo si impegna, nella individuazione degli alloggi ubicati all'interno delle infrastrutture militari per la loro successiva alienazione, ad attenersi scrupolosamente ai criteri, peraltro già previsti dalla legge, circa la diretta operatività e funzionalità alla infrastruttura militare;

che la Difesa, per la individuazione dei citati alloggi, ha introdotto elementi di discrezionalità non previsti dalla legge e che ciò ha portato alla esclusione di alcune unità abitative che, al contrario, dovrebbero essere parte integrante, come ad esempio il Villaggio Azzurro sito a Capodichino;

che nella passata legislatura ad una interrogazione scritta dall'on.le Cennamo (4-15559 del 12/02/98) il Ministro della difesa *pro tempore* on.le Scognamiglio in data 20/05/99 rispondeva che "il Villaggio Azzurro di Capodichino, pur confinando con l'aeroporto militare, è un complesso del tutto autonomo dal sedime aeroportuale e dispone di un proprio cancello di accesso in Piazza Giuseppe Di Vittorio 35, dal quale si accede direttamente alla viabilità urbana» e che quindi il complesso abitativo doveva intendersi ubicato all'esterno della infrastruttura militare e, pertanto, lo stesso doveva far parte della aliquota di alloggi alienabili, giusto quanto previsto dalla legge n. 326/03, art. 26, comma 11-*quater*;

che l'illegittimo comportamento della Difesa avrà come unico risultato l'impugnazione, da parte degli inquilini, del decreto ministeriale con conseguente sospensione della fase di alienazione;

che la impugnazione del decreto avrà come conseguenza, nell'immediato, il mancato introito di quelle risorse già previste nella legge finanziaria,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di:

evitare l'impugnazione del decreto del Ministero della difesa;

non incrementare un contenzioso, già peraltro consistente, che comunque vedrebbe la Difesa soccombente;

portare a compimento l'operazione di cartolarizzazione SCIP3, necessaria per le finanze dello Stato.

(4-06151)

(18 febbraio 2004)

RISPOSTA. (*) – Si risponde congiuntamente ad entrambi gli atti in quanto relativi allo stesso argomento.

Il Dicastero della Difesa sta procedendo alle attività di concertazione con il Ministero dell'economia e delle finanze per gli atti formali di transito di quelle unità alloggiative definite dall'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326 del 2003, ed individuate in ambito interforze, secondo la definizione di infrastruttura militare intesa come «agglomerato di edifici, adibiti anche ad alloggio, posti al diretto e funzionale servizio degli Enti e Comandi militari e necessari a garantire l'operatività delle Forze armate».

In merito all'asserita esclusione del Villaggio Azzurro di Capodichino dall'operazione di cartolarizzazione, si precisa che lo stesso risulta incluso nell'elenco degli alloggi da alienare redatto dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In aderenza alle norme di legge le vendite degli alloggi saranno portate a compimento consentendo agli attuali utenti sia l'esercizio del previsto diritto di prelazione, sia le più favorevoli condizioni di natura economica ad essi riservate, escludendo da tali agevolazioni eventuali terzi acquirenti.

Nel procedere alla stesura di tale elenco, la Difesa ha tenuto in debito conto gli ordini del giorno presentati dagli onorevoli Gamba e Coronella, nonchè di quelli presentati dagli onorevoli Mereu e Minniti, accolti come raccomandazioni per il Governo.

In conclusione, nel ritenere che l'Amministrazione della Difesa stia operando secondo il dettato della legge, non appare verosimile l'ipotesi che si verifichi un incremento del contenzioso.

Il Ministro della difesa
MARTINO

(19 maggio 2004)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

IOANNUCCI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della giustizia*. – Premesso che:

tutte le testate giornalistiche nazionali in data 26 ottobre 2003 hanno pubblicato la notizia che il Tribunale di L'Aquila, adito con ricorso *ex* articolo 700 del codice di procedura civile, ha accolto l'istanza di un genitore di religione musulmana volta a rimuovere il crocifisso dall'aula scolastica della scuola elementare del comune di Ofena (L'Aquila) frequentata dal proprio figlio;

il ricorrente, signor Adel Smith, adiva il Tribunale di L'Aquila in merito alla legittimità della permanenza del crocifisso nelle scuole o di altri simboli religiosi, dopo la rimozione di un simbolo coranico che egli stesso aveva apposto all'interno dell'aula frequentata dai figli e coralmente rifiutato dalla collettività della classe;

il giudice di L'Aquila accoglieva il ricorso affermando nell'ordinanza pronunciata che «mantenendo uno solo dei due simboli è stata compiuta una discriminazione»;

valutato che:

la decisione assunta, peraltro soggetta ad impugnazione, non appare pienamente condivisibile in relazione alla specifica e speciale disciplina della materia, tuttora vigente, in ordine alla possibilità di adottare misure cautelari da parte di un giudice nel merito della controversia appartenente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (*ex* articolo 33, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 80 del 1998, nel testo vigente dopo la legge n. 205 del 2000), trattandosi di controversia attinente la materia dei servizi inerenti la pubblica istruzione;

l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è attualmente prevista dall'articolo 118 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, dall'allegato C del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e dalle circolari del Ministero della pubblica istruzione del 22 novembre 1922, 26 maggio 1926 e 3 ottobre 2002;

tali disposizioni non sono state abrogate dall'art.676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

nel parere reso dal Consiglio di Stato, sez. II, 27 aprile 1988, n. 63, prendendo in considerazione le modificazioni al Concordato lateranense ad opera della legge 25 marzo 1985, n. 121, si afferma che le norme dell'articolo 118 del regio decreto n. 965 del 1924 e dell'allegato C del regio decreto n. 1297 del 1928, che prevedono l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, non possono essere considerate implicitamente abrogate dalla nuova regolamentazione concordataria sull'insegnamento della religione cattolica;

nell'Accordo di Villa Madama del 1984, revisione dei Patti Lateranensi, reso esecutivo dalla legge n. 121 del 1985 (*ex* articolo 7 della Costituzione), l'Italia e la Santa Sede hanno riaffermato che Stato e Chiesa sono ciascuno nel proprio ambito indipendenti e sovrani, «impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo ed il bene del Paese»;

la decisione se esporre il crocifisso in classe resta di competenza del Ministero in base ai decreti del 1924 e del 1928 e altre fonti citate;

la stessa Costituzione «non prescrive divieti all'esposizione di un simbolo che fa parte del patrimonio storico del Paese», definito nel 1988 dal Consiglio di Stato «universale» e «non costituente motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni»;

più correttamente il magistrato di L'Aquila, nell'accogliere la domanda, avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale delle ricordate disposizioni, sospendere il giudizio e rimettere la questione alla Corte Costituzionale;

considerato che:

la sentenza di L'Aquila esautora i poteri del Parlamento eletto dai cittadini e al quale soltanto può competere l'abrogazione di una norma tuttora in vigore;

una corretta visione del concetto di laicità, secondo quanto affermato dalla Consulta fin dalla nota sentenza n. 203/89, non significa indifferenza nei confronti delle religioni ma implica la «garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale» e non comporta il rinnegamento o l'abbandono delle proprie radici storico-religiose;

esiste un'identità italiana, forgiata dai principi del cristianesimo, che non può essere cancellata (così come non si possono cancellare la nostra poesia, l'architettura, la pittura, eccetera), che permea la nostra cultura, la nostra arte, la nostra morale da duemila anni;

il significato quanto il valore etico e storico del crocifisso sono evidenti a chiunque, anche chi non crede, vedendo il crocifisso riconosce un simbolo che è alla radice stessa della nostra concezione dell'individuo, del suo valore e dei suoi diritti; un simbolo che ha nutrito ininterrottamente duemila anni della nostra storia ed è così profondamente legato alla nostra identità di Italiani ed Europei;

il crocifisso può apparire come qualcosa di estraneo, di superfluo o addirittura di minaccioso soltanto a chi della nostra cultura non ha nemmeno una conoscenza superficiale;

tale identità, pur nel rispetto delle diverse sensibilità, del multiculturalismo e del concetto di laicità dello Stato, non può essere intesa quasi come un disvalore da cancellare;

la rimozione del crocifisso dalla scuola di Ofena è una di quelle decisioni che sembra destinata ad avere serie ripercussioni ed effetti perversi e indesiderati, certamente negativi, per quel dialogo cristiano-musulmano che tanto faticosamente si sta cercando di avviare e, più in generale, per la qualità della convivenza nel Paese;

non mancano, tra l'altro, inaspettate iniziative da parte di zelanti interpreti del multiculturalismo che giungono a «dismettere» le espressioni ed i simboli tradizionali della cultura, della tradizione e del cristianesimo, anche quelli più universali, calpestando con scoraggiante naturalezza i diritti di un'intera collettività;

considerato, inoltre, che:

il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha voluto comunicare la propria opinione in merito all'ordinanza del tribunale di L'Aquila affermando: «A mio giudizio il crocifisso nelle scuole è sempre stato considerato non solo come segno distintivo di un determinato credo religioso, ma soprattutto come simbolo di valori che stanno alla base della nostra identità» («Il Giornale» del 28 ottobre 2003) e che il ministro Letizia Moratti ha dichiarato: «Il Ministero applica e continuerà ad applicare le disposizioni di legge del 1923, mai abrogate, che fanno, appunto, obbligo di esporre il crocifisso in tutte le scuole, così come in tutti i tribunali» («La Repubblica» del 26 ottobre 2003),

l'interrogante chiede di sapere dal Presidente del Consiglio e dai Ministri interessati quali provvedimenti intendano adottare onde:

arginare ogni manifestazione di ignoranza e intolleranza verso i simboli cristiani presenti nel territorio e nella cultura del nostro Paese, attualmente già ripetutamente vilipesi dal signor Smith;

scongiurare il pericolo del diffondersi del fondamentalismo dall'una e dall'altra parte, che offende i valori fondamentali della nostra storia, della nostra cultura e della nostra identità nazionale;

verificare la correttezza dell'operato del magistrato di L'Aquila e la conformità ai principi e alle norme dell'ordinamento dello Stato della ordinanza pronunciata;

tutelare e riconoscere l'importanza dei valori democratici, etici ed educativi delle radici della nostra cultura italiana ed europea, nella consapevolezza che separazione ma non estraneità connotano il moderno principio di laicità dello Stato.

(4-05522)

(30 ottobre 2003)

ZAPPACOSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il giudice Mario Montanaro del Tribunale dell'Aquila ha accolto il ricorso presentato dal Presidente dell'Unione Musulmani d'Italia, il quale sostiene che la presenza del crocefisso nelle aule scolastiche frequentate dai figli viola la libertà di religione e i principi di eguaglianza;

il giudice, accogliendo il ricorso dell'Unione Musulmani d'Italia, ha ordinato al dirigente dell'istituto scolastico di Navelli (Aquila) di rimuovere i crocefissi dalle pareti delle aule della scuola materna ed elementare di Ofena (Aquila);

nell'ordinanza, da alcuni autorevoli quotidiani definita «scandalosa, antistorica e pericolosa», si legge tra l'altro che «l'imparzialità dell'istituzione scolastica pubblica di fronte al fenomeno religioso deve realizzarsi attraverso la mancata esposizione di simboli religiosi piuttosto che attraverso una pluralità che per altro non potrebbe in concreto essere tendenzialmente esaustiva e comunque finirebbe per ledere la libertà religiosa

negativa di coloro che non hanno nessun credo. La presenza del crocefisso nelle aule scolastiche comunica un'implicita adesione ai valori che non sono realmente patrimonio di tutti i cittadini, presume una omogeneità che in verità non c'è mai stata», da cui deriverebbe, secondo la logica che emerge da alcuni brani dell'ordinanza su citati, che il simbolismo cristiano della croce, che permea la nostra storia, cultura, arte, architettura e le manifestazioni di vita e costume più semplici e ordinarie, è patrimonio di pochi ma non di tutti, lesivo delle libertà, antidemocratico, disomogeneo e quant'altro di negativo si può desumere dal freddo e tecnico documento di applicazione legislativa;

tale sentenza si scontra con la legge (regi decreti del 1924 e 1928) e comunque viola lo spirito del Concordato del 1929, che ritenne la presenza del crocefisso nelle scuole e in tutti i luoghi pubblici, come uffici e tribunali, neppure in discussione, tanto sembrò scontata da non essere neppure menzionata, ma soprattutto offende il radicato sentimento religioso cristiano del nostro popolo e profana l'antica tradizione, acquisita da sempre dalle nostre comunità, che nel simbolo della croce riconosce i valori universali di pace e fratellanza;

il Ministro dell'itruzione ha peraltro già emanato una circolare nel settembre 2002 in cui si chiede alle direzioni scolastiche di rimettere il crocefisso nelle aule e nel contempo di creare spazi idonei e luoghi deputati alla preghiera anche nel rispetto delle diverse appartenenze, convinzioni e credenze, così dimostrando il rispetto che le istituzioni italiane hanno delle diverse religioni e degli altri credi, purtroppo non corrisposto nemmeno minimamente nelle aree musulmane dell'Africa e del medio ed estremo Oriente, tanto che sono in aumento la repressione e le violenze subite dalle comunità cristiane,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano promuovere per affrontare la delicatissima questione sollevata dall'ordinanza in premessa riportata, che creerebbe un precedente pericolosissimo, sia per la tenuta già molto precaria e fortemente contaminata della tradizione storico-culturale e religiosa della nazione italiana con ripercussioni negative nella formazione morale dei giovani, sia perché esempio di esercizio troppo disinvolto dei giudici nell'emanare sentenze che producono stupore e meraviglia nella cittadinanza ed indubbi ritorni mediatici d'immagine che hanno il solo poco auspicabile effetto di amplificare, a giudizio dell'interrogante, un protagonismo di cui la giustizia e la società italiane non hanno bisogno;

se il Governo intenda intensificare l'azione di promozione e convinzione presso i *partner* comunitari affinché nella Costituzione europea in via di definizione ci sia una forte e chiara espressione sulle comuni radici cristiane dell'Europa, così come già richiesto da diversi Paesi dell'Unione e come auspicato ed invocato ad alta voce, più volte e ripetutamente, dal Papa, Karol Wojtyla.

(4-05487)

(27 ottobre 2003)

RISPOSTA. (*) – Le disposizioni che prevedono l'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole sono contenute nell'articolo 118 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, che dispone l'affissione dell'immagine del crocifisso in ogni aula scolastica, e dall'articolo 119 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che include il crocifisso tra gli arredi da esporre in ogni aula scolastica del corso elementare.

Tale obbligo era già stato previsto con precedente circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 68 del novembre 1922, ribadita nei contenuti da una successiva circolare della medesima Amministrazione.

Il Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929 tra l'Italia e la Santa Sede nulla di specifico ha disposto al riguardo e, parimenti, nessun riferimento particolare sul problema è stato recepito dall'Accordo di modifica del medesimo Concordato, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121.

A seguito del predetto Accordo si è posto il problema di chiarire se l'esposizione obbligatoria del crocifisso contrastasse con il principio di libertà religiosa affermato dalla Costituzione e accolto dall'accordo stesso che aveva reso opzionale l'insegnamento della religione cattolica.

Il Ministero della pubblica istruzione ha, quindi, posto quesito al Consiglio di Stato che, con parere emesso dalla II sezione in data 27 aprile 1988, ha rilevato la vigenza della normativa regolamentare sopra citata poiché non contemplata, né direttamente né indirettamente, dalla normativa concordataria del 1929 né dall'Accordo modificativo del 1984. Nel corso del medesimo parere veniva rilevato, altresì, che la sopravvenuta normativa scaturente dall'Accordo modificativo non andava ad incidere sulla normativa preesistente neanche in modo latamente condizionante.

Il Consiglio di Stato concludeva l'analisi della problematica in questione valutando – nel merito – non fosse da riscontrarsi alcuna violazione dei princìpi costituzionali, sulla base del presupposto che la Croce non è di per sé simbolo esclusivo della cultura cristiana ma «il crocifisso, a parte il significato per i credenti, è simbolo della cultura cristiana nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa».

Successivamente il decreto legislativo n. 297 del 1994 – testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado – ha statuito all'articolo 159, rispondente all'articolo 55 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, che il comune debba provvedere agli arredi scolastici mentre l'articolo 190, corrispondente all'articolo 103 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, egualmente ha disposto che i comuni sono tenuti a fornire gli arredi scolastici. L'articolo 676 del medesimo testo unico ha stabilito, infine, che «le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante: quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposi-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

zioni contrarie o incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate».

La Corte di Cassazione, IV sezione penale, con sentenza n. 439 del 6 aprile 2000, ha però ritenuto di poter argomentare in senso opposto, assumendo a fondamento del citato dispositivo regolamentare l'articolo 1 dell'allora vigente Statuto Albertino che qualificava la religione cattolica come religione di Stato. Secondo tale sentenza la cessata vigenza del suddetto articolo 1 dello Statuto e l'introduzione del principio di laicità all'interno della Carta costituzionale in vigore costituirebbero fondamenti normativi tali da travolgere tutte le norme ad esso in qualche modo collegate.

Anche il Tribunale Amministrativo per il Veneto, analizzando preliminarmente il problema della vigenza o meno della normativa regolamentare che dovrebbe ritenersi abrogata *ex* articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 297 del 1994, regolante l'intera materia scolastica, è giunto a rilevare, con propria ordinanza del 13 novembre 2003, che il più volte citato testo unico non specificava gli arredi scolastici. Tale ordinanza, in assenza di sovrapposizione normativa posteriore, ha riconosciuto, dunque, che, nell'ambito del dispositivo in questione, doveva ritenersi ancora vigente l'elencazione dell'allegato C del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. Del resto è lo stesso decreto legislativo che, all'articolo 676 già citato, opera esplicito rinvio per quanto ivi non previsto.

Constatata la vigenza della disciplina in questione il Tribunale Amministrativo è passato ad analizzare la eventuale presenza di elementi di contrasto con il principio di laicità dello Stato introdotto con la Costituzione repubblicana e, più specificatamente, «dell'eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione» (articolo 3 della Costituzione) e «dell'eguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose» (articolo 8 della Costituzione), principio, quest'ultimo, emergente anche dagli articoli 2, 7, 19 e 20 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza in questione dall'analisi dei princìpi su esposti e da una serie di pronunciamenti della Corte costituzionale (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995, 34 del 1996, 329 del 1997 e 508 del 2000) discenderebbe che la norma che prescrive l'obbligo della presenza del crocifisso nelle aule andrebbe a «delineare una disciplina di favore per la religione cristiana, rispetto alle altre confessioni, attribuendole una posizione di privilegio che «... non può trovare giustificazione neppure sulla indubbia diffusione, ciò che può semmai giustificare nelle singole scuole, secondo specifiche valutazioni, il rispetto di tradizioni religiose – come quelle legate al Natale o alla Pasqua – ma non la generalizzata presenza del crocifisso».

Il punto di vista espresso nell'ambito dell'ordinanza emessa dal TAR del Veneto non appare condivisibile per rigorose argomentazioni di diritto. Infatti il dato certo, sia per quanto rilevato nell'ambito del parere del Consiglio di Stato fino al 1988 sia per quanto riconosciuto per gli anni successivi, è che lo *jus superveniens* non va a toccare la sfera di vigenza dei regi regolamenti poiché i contenuti di questi non solo non confliggono con la

normativa contenuta nel testo unico, ma addirittura si pongono a completamento e a specificazione di questa.

Da tutta la normativa intervenuta dalla data di emanazione dei regolamenti sopra citati nonché dalla qualità della stessa discende con assoluta evidenza che, laddove il legislatore avesse voluto diversamente intendere sull'argomento, certamente avrebbe trovato il modo di esprimersi sulla materia in questione.

Né è da accogliersi il contenuto dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione sopra richiamata che sembra aprire la giurisprudenza a tale linea di pensiero. Secondo questa decisione, con la cessata vigenza dello Statuto Albertino e l'introduzione della Costituzione repubblicana, verrebbe ad essere travolta tutta la normativa in qualche modo collegata al principio di confessionalità.

La Corte costituzionale ha più volte ribadito il principio della laicità dello Stato ma ciò non significa che *ope Costitutionis* si debba garantire una uguaglianza di trattamento a tutte le confessioni religiose.

L'articolo 8 della Costituzione prevede, infatti, che le confessioni religiose devono essere ugualmente libere e stabilisce un regime differenziato per le singole confessioni attraverso la disciplina delle intese. La portata di tale concetto è molto importante; infatti asserire che tutte le religioni sono ugualmente libere non significa che tutte siano eguali. La diversa posizione giuridica attribuita alle religioni diverse dalla cattolica è precisata proprio in seno alla Carta costituzionale che sancisce un diverso trattamento dei rapporti con lo Stato.

Infatti l'articolo 7 della Costituzione, richiamando i Patti Lateranensi, riconosce un diverso trattamento alla religione cattolica. Tale peculiare previsione necessariamente discende dalla differente posizione che la Chiesa cattolica ha storicamente rivestito nell'ambito del nostro ordinamento.

Alla luce di quanto sopra esposto è innegabile che una religione possa avere acquisito nel tempo una condizione di diversificata tutela – e non di prevalenza – se non altro fondata sull'innegabile dato della preesistenza, con tutto ciò che da tale circostanza discende.

Tutto ciò premesso, per quanto riguarda il ricorso, *ex* articolo 700 del codice di procedura civile, del signor Adel Smith, che chiedeva la rimozione del crocifisso dalle aule della scuola materna ed elementare di Ofena, si fa presente che, in data 23 ottobre 2003, il giudice dell'Aquila ha emesso l'ordinanza di rimozione, notificata all'Amministrazione il 29 ottobre 2003. Tale decisione è fondata essenzialmente sul richiamo ai princìpi costituzionali, che secondo il giudice dell'Aquila, imporrebbero la laicità dello Stato e, conseguentemente, il rispetto per le convinzioni degli altri e «la neutralità delle strutture pubbliche di fronte ai contenuti ideologici». Al contrario l'esposizione del crocifisso indurrebbe nell'alunno «una comprensione profondamente scorretta della dimensione culturale dell'espressione di fede, manifestando l'inequivoca volontà dello Stato di porre il culto cattolico al centro dell'universo, come verità assoluta, senza il minimo rispetto per il ruolo svolto dalle altre esperienze re-

ligiose e sociali, trascurando completamente le loro inevitabili relazioni e i loro reciproci condizionamenti».

Sull'emissione di tale ordinanza è stata avviata da parte del Ministero della giustizia, per il tramite dell'organo ispettivo, un'apposita indagine conoscitiva la cui istruttoria è ancora in corso.

Il Ministero dell'istruzione ha, comunque, provveduto a impugnare, con richiesta di sospensiva, l'ordinanza in questione. Il Tribunale dell'Aquila ha accolto il reclamo presentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila ed ha, quindi, ordinato la sospensione dell'esecuzione, disponendo la comparizione delle parti dinanzi al Collegio, in Camera di Consiglio, all'udienza del 19 novembre 2003, ore 12. A tale udienza lo stesso Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine al ricorso presentato dal signor Smith il 30 settembre 2003 ed ha revocato l'ordinanza pronunciata in prima istanza.

Avverso la suddetta ordinanza il signor Smith ha fatto pervenire l'atto di citazione davanti al Tribunale Civile dell'Aquila con fissazione dell'udienza al 12 febbraio 2004, poi rinviata al 21 aprile 2004, e successivamente, al 23 giugno 2004, per la comparizione delle parti.

Si ritiene che proprio l'esigenza di garantire la convivenza tra religioni e culture diverse debba partire dall'affermazione della identità storica nazionale, così come ha ricordato lo stesso Presidente della Repubblica.

Il crocifisso rappresenta un elemento essenziale della identità storica nazionale, non solo un segno distintivo di un determinato credo religioso, ma un simbolo dei nostri valori e delle nostre radici cristiane. In quanto tale esso va rispettato anche dalle minoranze ospitate dal nostro Paese.

Si ricorda, anche, che la legge delega n. 53 del 28 marzo 2003 di riforma del sistema scolastico si muove in tal senso in quanto promuove «il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai princìpi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea».

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
GIOVANARDI

(17 maggio 2004)

LONGHI. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che, a quanto consta all'interrogante:

da tempo, sui giornali liguri e nazionali, vengono riportate notizie sugli scandali che riguardano il Comune di Sanremo;

sarebbero coinvolti, negli affari di tangenti e di raccomandazioni, parlamentari, assessori regionali della Liguria, amministratori del Comune di Sanremo, imprenditori, giornalisti e faccendieri;

ben dodici sarebbero le inchieste che vedono al centro dell'attenzione l'Amministrazione del Comune di Sanremo: Accademia della can-

zone (tangenti per partecipare al Festival), Teatro del Mare (un «ecomostro» fatto passare per «struttura provvisoria»), ristorante «Biribissi» (l'appalto per il ristorante del Casinò), sanità (la fornitura di un angiografo all'ospedale di Bordighera), parcheggi (affidamento della gestione dei parcheggi da parte del Comune alla «Riviera Trasporti» a trattativa privata), mutui (inchiesta sui mutui contratti dal Comune in diversi settori), albergo di Portosole (violazione delle leggi urbanistiche e ambientali), hostess (corsi di formazione per ragazze assunte come stagiste per servizi di promozione del Casinò e in particolare come hostess dell'Info Point aperto di recente), biglietti (indagine sui biglietti omaggio del Festival destinati ad amministratori pubblici e finiti in un giro di bagarinaggio), alluvione (appalti della zona di Ventimiglia e Sanremo per gli eventi alluvionali del novembre 2000), erario (indagini della Corte dei Conti sulle vicende che coinvolgono enti pubblici);

alcune intercettazioni telefoniche porterebbero alla luce una telefonata di un deputato di AN ad Angelo Esposito, oggi agli arresti, per chiedergli di mettersi in contatto con la segretaria della moglie del segretario di un partito politico, per una raccomandazione;

sarebbero indagati l'assessore regionale alle politiche agricole Piero Gilardino, il Sindaco di Sanremo Giovenale Bottini e il suo assessore al turismo Antonio Bissolotti;

un assessore regionale di Forza Italia sarebbe stato contattato per accelerare la pratica del Teatro del Mare; l'assessore al turismo Antonio Bissolotti avrebbe dato le dimissioni;

un ex Ministro dell'attuale coalizione di Governo avrebbe derubricato a «marachelle» le tangenti e il malaffare che ha coinvolto il Comune di Sanremo,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro sulla conduzione dell'Amministrazione del Comune di Sanremo e se non ravvisi le condizioni per proporne lo scioglimento;

quale sia inoltre la valutazione del Ministro in merito al coinvolgimento di assessori regionali della Liguria nelle inchieste giudiziarie richiamate.

(4-04826)

(25 giugno 2003)

RISPOSTA. – Com'è noto con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2004, a causa delle dimissioni presentate dal sindaco, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Sanremo (Imperia) e contestualmente è stato nominato un commissario straordinario per la gestione provvisoria fino all'insediamento degli organi ordinari.

Secondo la normativa vigente, pertanto, gli organi di Governo di quel comune saranno rinnovati nelle prossime consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno.

Anche tenuto conto di tali sviluppi, non si ritiene opportuno formulare valutazioni in merito ad iniziative giudiziarie, peraltro in corso.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(18 maggio 2004)

MAGNALBÒ. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, all'articolo 8, prevede il titolo di specializzazione, da conseguire al termine di un corso biennale, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, per l'accesso ai posti di ruolo cui si riferisce la specializzazione;

che la legge n. 341 del 1990, all'articolo 4, prevede che il diploma di specializzazione si consegue al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali e che i diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie;

che la legge n. 104 del 1992, ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13, prevede che per gli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, in tutti i tipi di scuole, siano garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati;

che sempre la legge n. 104 del 1992, al comma 2 dell'articolo 14, prevede che i piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge n. 341 del 1990 per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno;

che il Ministero, con decreto interministeriale n. 460 del 1998, ha autorizzato le Università (presso le quali erano già state attivate le SSIS, divenute abilitanti *in itinere)*, ed anche in convenzione con Enti, ad istituire i corsi biennali per le attività di sostegno, in conformità ai programmi del decreto ministeriale n. 226 del 1995, per garantire l'omogeneità dei criteri di certificazione e la validità dei titoli rilasciati a conclusione dei suddetti corsi;

che tutti gli insegnanti hanno partecipato ai corsi biennali istituiti ai sensi e per gli effetti del citato decreto n. 460 del 1998 (articolo 6), tenutisi, in attesa che venisse avviata la riforma complessiva prevista dalla

legge n. 341 del 1990, conseguendo il relativo diploma, previsto dalla legge n. 104 del 1992, che consente loro di esercitare l'attività di insegnamento integrativo di sostegno agli studenti handicappati nelle scuole;

che la professionalità acquisita durante la frequenza obbligatoria del biennio di specializzazione, consolidatasi negli anni di attività svolta accanto ai ragazzi portatori di *handicap*, ora rischia di essere compromessa a causa del decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 che non consente l'inserimento negli appositi elenchi degli aspiranti alla nomina dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado delle graduatorie permanenti a coloro che, partecipando ai corsi biennali istituiti ai sensi e per gli effetti del decreto n. 460 del 1998, articolo 6, hanno conseguito l'apposito titolo di specializzazione che, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 104 del 1992, consente loro di esercitare l'attività didattica di insegnamento integrativo di sostegno agli studenti con *handicap*;

che lo stesso decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 consente l'inserimento negli appositi elenchi degli aspiranti alla nomina dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado delle graduatorie permanenti soltanto agli aspiranti in possesso della specializzazione abilitante all'attività didattica di sostegno agli studenti con *handicap* che, però, siano anche abilitati all'insegnamento di materie comuni. Viene altresì consentito l'inserimento nelle graduatorie persino a coloro che, pur non avendo conseguito la specializzazione al sostegno entro la data di presentazione della domanda, l'avrebbero conseguita entro il 31 maggio 2002;

la VII Commissione permanente della Camera dei deputati, il 17 luglio 2002, facendosi interprete del danno che sarebbe derivato agli insegnanti specializzati per il sostegno ai sensi del decreto n. 460 del 1998, ha approvato all'unanimità la risoluzione n. 8-00023 con la quale si impegnava il Governo a dare una soluzione al problema degli interessati consentendo agli stessi l'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2003 – 2004;

che con decreto ministeriale del 26 novembre 2002 il Ministero ha autorizzato le SSIS all'iscrizione in soprannumero al secondo anno dei corsi per coloro che erano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, al fine del conseguimento del diploma di specializzazione abilitante;

che nessun ateneo italiano ha dato corso alle disposizioni del decreto ministeriale 26 novembre 2002;

che anche il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003 prevede un'abbreviazione del percorso degli studi delle SSIS per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno;

che, inoltre, il 17 aprile 2003 è stato emanato il nuovo decreto dirigenziale per l'innovazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo senza tenere in alcuna considerazione quanto approvato dalla citata risoluzione n. 8-00023 e dagli ordini del giorno accolti dal Governo in fase di approvazione della legge n. 53 del 2003,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare il Ministro in indirizzo affinché i docenti specializzati nel sostegno ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 1998, anche se momentaneamente privi di abilitazione, possano conseguire incarichi che garantiscano loro la continuità didattica per il prossimo anno scolastico;

se, a tal fine, non si ritenga necessario ed urgente adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata a consentire l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti per l'anno 2003 – 2004 a coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione biennale per il sostegno conseguito ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 1998.

(4-04515)

(13 maggio 2003)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa agli insegnanti precari in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno che, non essendo in possesso anche della prescritta abilitazione all'insegnamento, non possono iscriversi nelle graduatorie permanenti per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Al riguardo, si comunica che per la soluzione del problema rappresentato è stato emanato il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università.

Il suddetto decreto-legge dispone, all'articolo 2, che nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo sulla formazione degli insegnanti attuativo dell'articolo 5 della legge delega n. 53 del 28 marzo 2003, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati agli insegnanti in possesso della prescritta specializzazione al sostegno degli alunni disabili e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

I corsi in argomento sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, a seguito di esame avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti, sulla base di modalità definite con apposito decreto ministeriale.

Il decreto-legge recepisce il testo, già approvato dalla 7ª Commissione del Senato, del disegno di legge adottato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 19 settembre 2003, con il quale il Governo, dopo aver tentato di risolvere il problema con un atto amministrativo, si era attivato per risolverlo già nell'anno accademico 2003-2004. La complessità dell'*iter* parlamentare non ha però consentito l'approvazione del disegno di legge in tempo utile, da qui l'esigenza di intervenire con un decreto-legge.

Quanto alla richiesta di iscrizione con riserva di detti docenti nelle graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2003-2004, si fa presente che la richiesta stessa non ha potuto essere accolta ostandovi le vigenti disposizioni di legge. A tale proposito, si rammenta che il termine ultimo per l'annuale integrazione delle graduatorie permanenti è fissato al 31 maggio di ciascun anno dal decreto-legge 3 luglio 2001, convertito dalla legge n. 333 del 20 agosto 2001, e che il requisito di abilitazione richiesto deve essere posseduto alla data della scadenza del termine di presentazione delle domande, fissata al 17 maggio 2003, relativamente all'anno scolastico 2003-2004, dal decreto dirigenziale 17 aprile 2003.

È risultato quindi impossibile consentire l'inserimento in graduatoria ai docenti specializzati ma non abilitati senza incorrere in una palese violazione delle disposizioni di legge e in un conseguente pesante contenzioso promosso da parte delle numerose categorie dei docenti controinteressati.

Occorre rilevare, inoltre, che al termine fissato al 17 maggio 2003 non è stata posta alcuna deroga né per gli abilitandi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario né per gli specializzandi per l'attività di sostegno agli alunni disabili. Ciò in quanto il termine di presentazione delle domande, già posticipato rispetto alla analoga scadenza dell'anno precedente, non poteva essere ulteriormente posticipato senza pregiudicare l'aggiornamento e la pubblicazione delle graduatorie nei termini di legge.

Non si sono ravvisate, pertanto, le condizioni per consentire a chi non era in possesso della prescritta abilitazione di iscriversi con riserva nelle graduatorie permanenti.

Va, peraltro, ricordato che la categoria dei docenti in argomento, pur non potendosi inserire nelle graduatorie permanenti, per mancanza di diploma di abilitazione, partecipa alla procedura delle supplenze, nella quale, comunque, precede, per le attività di sostegno, anche i docenti abilitati, inseriti nelle graduatorie permanenti, senza il possesso di tale titolo di specializzazione nell'area di integrazione scolastica per allievi disabili.

Per completezza di informazione, si comunica infine che, per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, già costituite in ciascuna provincia ai sensi del sopra menzionato decreto direttoriale 17 aprile 2003, e successive integrazioni, è stato emanato il decreto direttoriale 21 aprile 2004, nel quale sono state recepite le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca

APREA

(19 maggio 2004)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

sul territorio nazionale esistono scuole che, per garantire il diritto allo studio agli alunni che necessitano di ricoveri prolungati, hanno istituito sezioni presso gli ospedali, e che gli Uffici scolastici regionali hanno individuato scuole – polo con il compito del raccordo operativo e della distribuzione dei fondi specifici, anche per retribuire le attività aggiuntive svolte dai docenti;

il Ministero dell'istruzione ha disciplinato, con le circolari n. 149 del 10/10/2001 e n. 84 del 22/7/2002, gli interventi finanziari e le attività delle scuole in ospedale, prevedendo *budget* aggiuntivi per dette scuole;

in merito alla retribuzione dei docenti dette circolari fanno esplicito riferimento agli articoli 27, 30 e 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, n. 1998/01, che prevedono compensi per lo svolgimento di attività aggiuntive;

considerato che:

risulta che alcuni dirigenti scolastici affermano che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca già dall'anno scolastico 2001/2002 ha disposto che le quote di competenza dei docenti ospedalieri sono da considerare *ad personam* e non compensano attività aggiuntive, in contrasto con quanto stabilito dai contratti di lavoro del comparto scuola;

risulta che alcuni dirigenti scolastici predispongono liquidazioni *ad personam* e non per compensare attività aggiuntive dei docenti;

risulta che alcuni Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali sono stati preventivamente informati dai dirigenti scolastici di questa linea interpretativa e operativa,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza di una circolare ministeriale che stabilisca un pagamento *ad personam* dei docenti ospedalieri, svincolato dall'attuazione di attività aggiuntive;

se non si ritenga necessario avviare un'indagine conoscitiva sull'applicazione di detta normativa sul territorio nazionale;

se non si valuti che i direttori generali degli uffici scolastici regionali debbano essere richiamati all'obbligo di vigilanza;

se e quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo nei confronti dei direttori generali degli uffici scolastici regionali che si siano resi responsabili, eventualmente, di tacito avallo degli abusi commessi dai dirigenti scolastici a seguito di comunicazione preventiva;

se il Ministro non sia inoltre del parere che un pagamento *ad personam* configuri un comportamento antisindacale, in quanto in violazione di precise norme contrattuali.

(4-05888)

(20 gennaio 2004)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale l'onorevole interrogante chiede chiarimenti circa la

retribuzione dei docenti impegnati nella integrazione degli allievi ricoverati in ospedale.

Al riguardo si fa presente che con circolari ministeriali n.149/2001, n.84/2002 e n.56/2003 sono state fornite agli Uffici scolastici regionali indicazioni operative per l'attuazione degli interventi volti al potenziamento e alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di *day hospital.*

I suddetti interventi sono finanziati con le disponibilità della legge n. 440/97 che ha istituito il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, determinate a tal fine in ciascun esercizio finanziario.

Con le suindicate circolari sono stati trasmessi, sempre per ogni esercizio finanziario, i piani di riparto delle risorse agli uffici scolastici regionali da destinare alla realizzazione dei predetti interventi.

Nell'ambito dei fondi assegnati per ogni esercizio finanziario ciascun Ufficio scolastico regionale ha avuto il compito di riservare una quota annua per ogni docente impegnato, nell'anno scolastico di riferimento, in attività di insegnamento concernenti la scuola in ospedale e di assegnare la conseguente somma alle scuole con sezioni ospedaliere funzionanti nella regione.

A garanzia del buon andamento dell'azione amministrativa è stato previsto che il finanziamento derivante dalla quota annua di cui trattasi sia inserito nel fondo d'istituto per costituire oggetto di contrattazione integrativa a livello d'istituto in relazione alle diverse professionalità ed alle tipologie di attività nell'osservanza di quanto previsto dagli art. 27, 30 e 31 del Contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola 1998/2001.

La rimanente somma, sempre gestita da ogni Ufficio scolastico regionale, è stata finalizzata anche alla realizzazione di interventi non programmabili all'inizio dell'anno scolastico, da erogare in ore aggiuntive di insegnamento.

In merito a tali indicazioni operative sono state appositamente sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale e del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola.

Occorre precisare anche che la quota riservata per la retribuzione individuale di ogni docente in organico nelle scuole in ospedale prescinde dalle attività di insegnamento in ore aggiuntive ed è finalizzata alla remunerazione delle diverse professionalità e delle diverse esigenze didattiche ed organizzative di personale interno alla scuola, in totale coerenza con quanto previsto dall'articolo 30 del su indicato contratto collettivo nazionale integrativo.

Peraltro, il predetto articolo 30 prevede espressamente che con il fondo d'istituto vengano retribuite non soltanto le attività aggiuntive di insegnamento, ma anche la flessibilità organizzativa e didattica e ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto.

Ed invero l'attività di insegnamento in ospedale richiede necessariamente, per la peculiarità del contesto operativo, un insieme di fattori quali

flessibilità organizzativa e didattica; particolari forme di flessibilità dell'orario mediante una diversa scansione dell'ora di lezione; attività didattica diversificata e specifica in sostituzione di quella ordinaria; progettualità organizzativa e metodologica improntata a processi brevi, personalizzati e, soprattutto, flessibili.

Tutto ciò premesso è da ritenere che i responsabili degli Uffici scolastici regionali e i dirigenti scolastici, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, abbiano operato secondo le indicazioni fornite con le suddette circolari, salvo che l'onorevole interrogante sia a conoscenza di situazioni particolari, peraltro non specificate nella interrogazione, che, ove portate a conoscenza dell'Amministrazione, potranno essere oggetto di puntuali accertamenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(19 maggio 2004)

MONTAGNINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che da oltre due anni circa 58.000 lavoratori delle agenzie fiscali attendono il rinnovo del contratto;

che dopo il fallimento dell'ennesimo tentativo, tra Aran e sindacati, di chiudere il contratto e dopo la totale assenza di «aperture» su prospettive professionali e aumenti salariali, peraltro coerenti con quanto già stabilito dal Governo e dalle parti sociali per altri comparti, è stato proclamato uno sciopero per il 16 gennaio 2004, che mette a rischio tutti i servizi ai contribuenti;

che il Governo ha tradito gli impegni assunti con i lavoratori e ha disatteso le ripetute promesse di un'imminente chiusura del contratto;

che il reiterato protrarsi della totale mancanza della tutela dei diritti determina condizioni di esasperazione, delle cui conseguenze il Governo assume le responsabilità;

considerata la rilevanza di tale comparto e l'inaccettabile condizione di questi lavoratori,

si chiede di conoscere se e quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di risolvere con tempestività l'incresciosa situazione, che palesa una ennesima grave violazione dei diritti dei lavoratori.

(4-05882)

(20 gennaio 2004)

RISPOSTA. – In data 24 gennaio 2004 è stata sottoscritta presso l'ARAN l'ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del personale del comparto delle agenzie fiscali, per il quadriennio 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003, per cui, in generale, l'oggetto dell'inter-

rogazione non risulta più attuale essendo state rimosse le cause che avevano determinato l'interruzione delle trattative negoziali.

In particolare, il ritardo nella stipulazione del contratto risulta da un complesso di circostanze, in parte comuni a tutti i rinnovi del pubblico impiego 2002-2005 ed in parte peculiari al comparto Agenzie fiscali.

Sotto il primo versante, alla base del ritardo vi è il problema connesso alla quantificazione delle risorse contrattuali per il personale pubblico per il biennio 2002-2003.

Al riguardo, in origine la legge finanziaria 2002 aveva previsto il recupero del differenziale inflattivo per il biennio 2001-2002 (cioè dello scarto fra inflazione reale ed inflazione programmata del biennio) nella misura dello 0,26% in ragione d'anno. Tale quantificazione è stata però giudicata inadeguata dalle Organizzazioni sindacali, per cui, con gli accordi Governo-Sindacati del 4-6 febbraio 2002, si è prevista l'integrazione delle risorse attraverso il riconoscimento di un beneficio ulteriore dello 0,99%, da destinare prevalentemente alla contrattazione integrativa. Per l'allocazione di tali risorse si è dovuto, tuttavia, attendere il varo della legge finanziaria 2003, che ha destinato lo 0,99% aggiuntivo «anche» alla contrattazione integrativa, distogliendo per altro lo 0,5%, – previsto dalla finanziaria 2002 per il finanziamento della contrattazione integrativa dell'anno 2002 – dal predetto vincolo di destinazione, e ciò sia per evitare una distribuzione a pioggia delle risorse destinate alla produttività, sia per permettere un «anticipo in conto recupero» dell'inflazione reale maturata per l'anno 2002, atteso che erano ormai conosciuti i dati dell'inflazione reale dello stesso anno e che gli stessi si mostravano molto più alti rispetto a quelli programmati. Naturalmente tali vicende hanno determinato un ritardo nella definizione di tutti i contratti collettivi relativi alla tornata contrattuale 2002-2005.

In secondo luogo occorre considerare che, per il comparto in oggetto, il Contratto collettivo nazionale del lavoro 2002-2005 costituisce un contratto «di ingresso». Il comparto delle Agenzie fiscali risulta, infatti, di nuova costituzione. Il relativo personale, fino al ciclo contrattuale relativo al quadriennio 1998-2001, è stato ricompreso nel comparto dei Ministeri da cui è fuoriuscito solo a seguito della stipulazione, in data 9 agosto 2000, del Contratto collettivo quadro per la modifica del Contratto collettivo nazionale quadro del 2 giugno 1998 relativo alla definizione dei comparti di contrattazione.

L'indicata circostanza ha reso necessaria una particolare attenzione per la disciplina degli aspetti normativi del contratto, atteso che il personale del comparto a partire dal quadriennio in corso non può più riferirsi ad alcuna disciplina contrattuale preesistente.

In particolare, sul piano dei contenuti, il contratto ha riconosciuto un incremento medio complessivo a regime di 118 euro mensili, in modo da consentire la crescita della retribuzione media complessiva del 5,66%, così come definito nell'accordo del febbraio 2002 tra Governo e Sindacati e confermato dalla legge finanziaria per il 2003. Sul piano normativo è stato previsto un nuovo assetto al sistema classificatorio del personale del com-

parto, formato da tre aree nelle quali è previsto un unico accesso dall'esterno nella posizione iniziale del profilo, con sviluppi verticali tra le aree e sviluppi economici all'interno delle aree stesse mediante l'attribuzione di fasce retributive.

Il contratto tuttavia non è ancora efficace, essendo ancora in corso l'*iter* di legge previsto dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede l'espressione del parere favorevole da parte del competente comitato di settore, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in esito alla deliberazione del Consiglio dei ministri e delle valutazione sugli aspetti finanziari e di merito del Ministero dell'economia e delle finanze che ha espresso il proprio avviso da ultimo con nota del 22 aprile 2004 e del Dipartimento della funzione pubblica. Successivamente lo stesso contratto dovrà essere certificato dalla Corte dei conti e sottoscritto in via definitiva.

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

(5 maggio 2004)

SCALERA. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del patrimonio* – Premesso che:

il territorio del comune di Castel Volturno in provincia di Caserta, negli anni 60-'70, è stato fatto oggetto di una serie di abusi edilizi, tanto da essere citato quale esempio emblematico di sacco del territorio. In particolare, per quanto realizzato da alcuni imprenditori locali che hanno edificato una vera città che insiste, per buona parte, su terreni demaniali. Successivamente, a metà degli anni '90, la magistratura competente intraprendeva una serie di iniziative giudiziarie volte al ripristino della legalità, tra le quali ordinanze di sequestro di tutti i beni insistenti su aree demaniali, compreso un porto turistico, e numerose sentenze di abbattimento relative a fabbricati, per i quali, evidentemente, non era possibile ipotizzare alcuna soluzione alternativa, atteso che l'impatto ambientale degli stessi era ritenuto assolutamente insostenibile. Tra questi fabbricati rientrano quelli noti come Torri Occidentali, definiti dai mass-media Ecomostri e attualmente in parte abbattuti. A seguito delle iniziative giudiziarie, nonché politiche, dell'allora amministrazione comunale ed in considerazione della complessità della vicenda, il Governo provvide, in quella fase, alla nomina di un Commissario Straordinario per la gestione delle aree demaniali del territorio, per la gestione dei beni posti sotto sequestro giudiziario e per la redazione di un'ipotesi transattiva che dovesse porre fine al contenzioso sorto tra le amministrazioni dello Stato interessate da una parte e gli imprenditori locali (Coppola) e gli aventi causa dall'altra. Tale ipotesi transattiva, sottoscritta recentemente tra le parti, è attualmente al vaglio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

il 13 maggio 2001 un consorzio di privati, denominato Consorzio Rinascita, comprendenti i signori Coppola e pochi altri imprenditori locali,

costituitosi appena otto giorni prima, proponeva e sottoscriveva con la Regione Campania, la Provincia di Caserta, l'amministrazione comunale di Castel Volturno e di Villa Literno, un protocollo d'intesa «per la realizzazione di un piano di risanamento, di riqualificazione ambientale e di rilancio socio-economico del litorale *domitio*», da realizzarsi attraverso un Accordo di Programma *ex* art. 34 del Testo unico degli enti locali; le opere previste nel citato protocollo d'intesa sono preminentemente insediamenti produttivi ed un piano di recupero *ex* art. 29 della l. 47/85 da realizzarsi all'interno del Villaggio Coppola, ovvero interventi che ricadono, per buona parte, nelle aree interessate dal contenzioso;

l'amministrazione comunale di Castel Volturno provvedeva, successivamente alla sottoscrizione del protocollo d'intesa, al ritiro del Piano Regolatore Generale in adozione, che sarebbe stato in contrasto con le opere a realizzarsi, e alla ridefinizione, in senso restrittivo, dell'area protetta istituita dalla Regione Campania, denominata «Oasi dei Variconi – Costa di Licola», sempre al fine di potere, in seguito, consentire la realizzazione delle opere previste nel citato protocollo d'intesa;

la stessa amministrazione comunale di Castel Volturno, attraverso atti amministrativi, per i quali è stata successivamente presentata dettagliata denuncia alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, nel quadro delle iniziative di recupero ambientale dell'area di Pinetamare (villaggio Coppola), consentiva al Consorzio Rinascita la demolizione ed il rifacimento di un muro (sito in via del Mare) insistente sul demanio marittimo, lungo oltre un chilometro, che delimita l'arenile di Pinetamare, per «lavori di somma urgenza consistenti nella ricostruzione del muro posto ad Ovest di via del mare», mai richiesta dalla proprietaria del terreno (Agenzia del Demanio), «rilevato che i lavori di cui all'oggetto rientrano fra quelli ritenuti prioritari ai fini dell'attuazione dell'Accordo di Programma *in itinere»,* consentendo in tal modo di anticipare parte della programmazione negoziata mai perfezionata dagli atti;

considerato che :

l'effetto combinato prodotto dalla transazione e dall'accordo di programma, una volta definiti, potrebbe essere quello di restituire, in termini di volumetrie, di insediamenti produttivi e quant'altro, agli imprenditori quanto appare un risarcimento per le speculazioni e gli illeciti amministrativi commessi. Tra l'altro, alcuni cespiti che nella transazione vengono trasferiti, a titolo di risarcimento, alle amministrazioni pubbliche, vengono considerati elementi perequativi del beneficio ottenuto anche nell'accordo di programma;

sembra improponibile, a proposito, l'utilizzo dell'Accordo di Programma *ex* art. 34 del Testo unico degli enti locali. Si precisa, in questo senso, come, indiscutibilmente, l'accordo di programma condivida con gli altri strumenti contenuti nel Capo V del decreto legislativo (convenzioni, consorzi ed unioni) la finalità di semplificazione dell'azione amministrativa, nel quadro della radicale riforma della struttura e del funzionamento degli enti locali da un lato e dell'agire della P.A. dall'altro, disegnata con l'emanazione di due leggi, la legge n. 142 del 1990 e la legge n. 241 del

1990, per molti versi strettamente connesse e dettate dalla stessa volontà di rinnovamento dell'azione amministrativa. L'Accordo di Programma costituisce, quindi, una figura organizzativa appositamente prevista e disciplinata dal legislatore per consentire l'applicazione del principio di contrattualità nell'esplicazione della funzione amministrativa, al fine di accelerare e razionalizzare la ponderazione dei vari interessi pubblici concorrenti e di garantire il miglior coordinamento tra amministrazioni. Il dettato normativo è voluto dal legislatore per meglio garantire il pubblico interesse nella realizzazione di opere e lavori pubblici. La proposta dei privati si discosta sostanzialmente dalla logica del pubblico interesse e non trova quindi oggettivamente ragione di accoglienza per le procedure previste dall'art. 34 del decreto legislativo 267/00;

alcune deliberazioni dell'amministrazione comunale di Castel Volturno appaiono oggettivamente in contrasto con l'ordinamento vigente e con i dettati costituzionali (art. 97 Cost.). Sottrarre il P.R.G. alla cittadinanza, sottrarre aree protette all'ambiente, affidare lavori in nome di accordi di programmi *in itinere* (come il caso del muro di via del Mare) sono attività che dovrebbero destare l'interesse degli organi periferici del Governo,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda realizzare per garantire il carattere perequativo dei contenuti della transazione Stato- Coppola nel caso intervenga il citato Accordo di Programma, o, nel caso le Amministrazioni interessate ed i citati privati procedessero a concludere l'accordo di programma successivamente alla transazione;

se si ritenga legittima l'applicazione dell' art. 34 del decreto legislativo n. 267/00, nella fattispecie descritta, tenuto conto che l'intervento ricade anche su aree del contenzioso;

quali iniziative intenda intraprendere il Governo per verificare eventuali limiti di legittimità nell'azione amministrativa dell'amministrazione comunale di Castel Volturno;

quali ulteriori iniziative intenda intraprendere lo stesso Governo per garantire coerenza tra quanto previsto nella transazione e nell'accordo di programma *in itinere* ed il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.

(4-04336)

(9 aprile 2003)

RISPOSTA. – Si risponde per la parte di competenza, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito alla vicenda richiamata dall'onorevole interrogante va, innanzitutto, precisato che, il 1° agosto 2003, è intervenuta, tra la Regione Campania, la provincia di Caserta, il Comune di Castel Volturno, il Comune di Villa Literno, il Consorzio Rinascita a responsabilità limitata e la Società per azioni Fontana Bleu, la stipula dell'Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il Testo

unico in materia di Enti locali, nonché della specifica delibera della giunta regionale della Campania n. 4854 del 25 ottobre 2002, concernente il piano di riqualificazione per il risanamento eco-ambientale ed il rilancio socio-economico per la località «Pinetamare» di Castel Volturno ed aree attigue.

A seguito di tale accordo sono state, pertanto, avviate le attività dei primi cantieri relativi ai lavori di riqualificazione del territorio di Castel Volturno ed aree attigue.

L'articolo 2 dell'accordo prevede che «le parti costituite si impegnano a richiedere e a sottoscrivere innanzi al Prefetto di Caserta apposito contratto di legalità per garantire e tutelare la massima trasparenza di tutte le fasi di attuazione del presente accordo».

Tuttavia, i progetti previsti, nonché i relativi finanziamenti, appartengono alla esclusiva iniziativa privata, pur riguardando un intervento di riqualificazione di ampio respiro e di rilancio ambientale, culturale e socio-economico della zona.

Al riguardo, va precisato, inoltre, che l'iniziativa di sottoscrivere un contratto di legalità innanzi al Prefetto deriva da impegni assunti autonomamente e liberamente tra le parti, ai quali non ha partecipato in alcun modo la Prefettura.

D'altra parte, l'articolo 12 prevede che per la vigilanza sulla corretta esecuzione dell'accordo venga costituito un apposito Comitato, formato dal Presidente della Giunta regionale della Campania, dall'Assessore regionale all'Urbanistica, dal presidente della Provincia di Caserta, dal Sindaco di Castel Volturno, dal presidente del Consorzio rinascita e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società «Fontana Bleu» citata.

Questo non significa certamente che la Prefettura-UTG di Caserta non mantenga, sull'intera vicenda, un alto livello di attenzione sotto il profilo delle sfere di competenza dell'Amministrazione, in modo particolare al rispetto della legalità di un accordo che, pur non riguardando pubblici appalti, ma opere di gestione privata, in ogni caso attiene a questioni di interesse per la collettività e ad ambiti legislativi ove ancora rilevante è il ruolo esercitato dall'Amministrazione centrale.

Proprio a tale proposito la Prefettura-UTG di Caserta ha invitato il predetto Consorzio Rinascita a trasmettere tutti gli atti relativi ad appalti, subappalti ed altre iniziative rilevanti intraprese, nonché a rappresentare e denunciare qualsiasi interferenza o anomalia emergente, al fine di compiere oculati approfondimenti nelle forme e con gli strumenti concessi dall'ordinamento vigente.

Si assicura, in particolare, che, essendo stata riscontrata la presenza, nell'accordo in questione, di talune clausole sostitutive di provvedimenti amministrativi, sarà oggetto di verifica, per ciascuna di esse, la corrispondenza ai tipi provvedimentali indicati dalla vigente normativa antimafia.

Va, inoltre, ricordato che rimane integra, in ogni caso, la più generale esigenza di vigilanza contro i tentativi di infiltrazione mafiosa, con possibile attivazione, fra gli altri, degli strumenti previsti dalla legge n. 726 del

1982, di conversione del decreto-legge n. 629 del 1982, e successive modifiche e integrazioni.

Si sottolinea, infine, che, secondo quanto stabilisce l'articolo 8 del citato accordo, «per gli interventi programmati che ricadono, anche parzialmente, su aree in contestazione, tra privati e demanio l'operatività dell'accordo è sospesa fino alla definizione di tali controversie», la cui soluzione transattiva è, come noto, affidata al Commissario Straordinario di Governo per il Territorio di Castel Volturno, organismo istituito con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998 e confermato, da ultimo, con provvedimento dal Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2003.

Di tale attività – tuttora in corso – il commissario riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(18 maggio 2004)

TURRONI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'interno.* – Premesso che:

all'interno del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano sono in corso da tempo escavazioni abusive di roccia, pietra e ghiaia finalizzate alla attività edilizia;

gli esponenti di associazioni ambientaliste hanno più volte segnalato negli anni tali attività abusive senza ottenere alcun risultato;

le stesse segnalazioni sono state ripetutamente effettuate alle locali autorità di polizia da parte di residenti e villeggianti senza alcun visibile risultato;

le escavazioni sono condotte senza alcuna autorizzazione e mettono a rischio la stabilità dei terreni limitrofi alla zona estrattiva;

i materiali estratti sono principalmente utilizzati per le attività edilizie abusive della zona;

l'area interessata dalle escavazioni abusive si trova in Contrada Difesa nel comune di Perdifumo in provincia di Salerno e la zona è tutelata e sottoposta a vincoli ambientali e paesaggistici dal Parco nazionale del Cilento,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti;

quali iniziative intendano assumere perché le attività estrattive abusive siano definitivamente interrotte, perché siano avviate indagini di polizia nei confronti dei responsabili e perché questi siano finalmente perseguiti;

quali iniziative intenda assumere il Ministro dell'ambiente al fine di mettere in sicurezza i luoghi oggetto delle estrazioni abusive e per ri-

pristinare accettabili condizioni di naturalità per i luoghi manomessi dall'attività di cava.

(4-05437)

(23 ottobre 2003)

RISPOSTA. – In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, concernente l'attività di escavazione nella località Difesa di Perdifumo, all'interno del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, si comunica che l'Ente parco, per la risoluzione di tale problema, ha attivato il Coordinamento territoriale per l'ambiente del Corpo forestale dello Stato di Vallo della Lucania e questi, avendo accertato l'esistenza dell'attività di cava abusiva, ha proceduto al sequestro della stessa.

Per tale fatto sarà esperita da parte dell'Ente parco azione *ex* articolo 18 della legge 349/96, che consentirà di pervenire alla riqualificazione dei luoghi.

Per completezza di trattazione, si comunica che, in merito a lavori di scavo in località Difesa di Perdifumo, sono giunte altre tre segnalazioni sia al Coordinamento territoriale per l'ambiente del Corpo Forestale dello Stato di Vallo della Lucania e al Comando stazione, sempre del Corpo forestale dello Stato, di Castellabate.

Mentre per due segnalazioni si trattava di lavori autorizzati e consistenti nel dissodamento di un terreno per mettervi a dimora delle piante e di una normale attività di zappatura, per la terza si è trattato della commercializzazione di pietre di dubbia provenienza nel comprensorio del comune di Castellabate.

Per quest'ultimo fatto è stata informata la competente Autorità giudiziaria e sono in corso specifiche indagini di polizia giudiziaria.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(6 maggio 2004)

€ 2,08